

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 aprile 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 25.

Legge finanziaria per l'anno 2011. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 26.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013. ... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 27.

Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2010, n. 21/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R (Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980")». Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2010, n. 22/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")». Pag. 10

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2010, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2010, n. 16.

Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi). Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 27 settembre 2010, n. 8.

Regolamento per l'individuazione, in attuazione dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) dei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici, e fissazione dei relativi limiti d'importo. Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2010, n. 0261/Pres.

LR 1/2007, art. 7, comma 35. Regolamento recante modifiche al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 226. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2010, n. 0265/Pres.

LR 24/2009, art. 9, comma 48. Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità. Pag. 13



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2010, n. 0266/Pres.

LR 6/2003, art. 4. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2010, n. 0270/Pres.

LR 4/2005, art. 12-bis. Regolamento recante modifiche al "Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio" emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2009, n. 224. . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2010, n. 0277/Pres.

LR 18/2005, art. 61. Regolamento recante modifica al "Regolamento dell'apprendistato professionalizzante" emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 0415/Pres. e modificato con DPRReg. 7 febbraio 2006, n. 025/Pres. Pag. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale). Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013...... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 15.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013...... Pag. 18

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 65.

Legge finanziaria per l'anno 2011. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 66.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013...... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)...... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)...... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 69.

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza). Pag. 20

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 70.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza. Pag. 21

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2010, n. 6.

Regolamento dei concorsi. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2010, n. 7.

Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)...... Pag. 33

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2010, n. 16.

Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari). Pag. 39

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 17.

Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). Pag. 40

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 18.


Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 «Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)»...... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 19.

Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale...... Pag. 41

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2010, n. 20.

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari. Pag. 45



LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2010, n. 21.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)...... Pag. 46

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2010, n. 22.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 200, n. 3 «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)»...... Pag. 48

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2010, n. 20.

Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica...... Pag. 48

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2010, n. 21.

Modifiche alla L.R. 27 Maggio 2009, n. 9 recante: «Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007»...... Pag. 49

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 22.

Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18 recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative», così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive»)...... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 23.

Contributo a favore del Consorzio di Bonifica Interno...... Pag. 50

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 24.

Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo... Pag. 51

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 25.

Integrazioni alla L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei)...... Pag. 52

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 26.

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione...... Pag. 53

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.7.1998, n. 64 recante «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A.»...... Pag. 56

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 28.

Rendiconto generale per l'esercizio 2007. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. Nota illustrativa preliminare al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007...... Pag. 60

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2010, n. 29.


Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 «Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative»...... Pag. 60

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2010, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante «Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici»)...... Pag. 62

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2010, n. 31.

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)...... Pag. 63





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2010, n. 25.

Legge finanziaria per l'anno 2011.

(Pubblicata nel Supplemento n. 51 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte I-II del 29 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1º agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle contabilità speciali

1. In applicazione dei commi 4 e 9, dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità), nelle contabilità speciali sono incluse le somme accertate in entrata e impegnate in uscita per un importo equivalente a quello del relativo accertamento, con destinazione vincolata all'entrata, per le quali non è previsto alcun tipo di istruttoria, né la definizione di criteri di allocazione e riparto.

2. Le entrate derivanti da contabilità speciali sono accertate al momento dell'incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.

3. Le contabilità speciali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.

4. A fine esercizio, le contabilità speciali producono normalmente un risultato algebrico nullo, fatta salva la possibilità di un avanzo con fondi vincolati, connesso a depositi cauzionali.

Art. 3.

Indebitamento regionale

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui definita dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) e dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) nell'importo complessivo di 722.158.768,29 euro è utilizzabile per la copertura del disequilibrio derivante dalla

mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni 2002, 2003 e 2004, nel limite di 392.158.767,26 euro ed al fine di ristabilire un corretto equilibrio economico.

2. L'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 14 giugno 2010, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009) viene così modificato:

a) l'accertamento di competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 55635 (Provento dei mutui a pareggio del bilancio) viene ridotto per un importo di 170.000.000,00 euro;

b) vengono accertati 170.000.000,00 euro sulla competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 56335 (Provento da mutui a pareggio del bilancio derivanti da mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti).

Art. 4.

Misure di razionalizzazione della spesa del personale

1. Nell'ambito delle misure di contenimento delle spese di personale, la Regione adotta un programma pluriennale di razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative, di limitazione delle forme di lavoro flessibile, con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, e di definizione di un limite alle risorse per il trattamento accessorio, fissando l'entità delle stesse, per l'anno 2010, in 42.890.000,00 euro per le risorse decentrate e in 10.615.609,51 euro per le risorse del fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5.

Prestazioni straordinarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:

a) azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

b) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) attività relative all'evento Italia 150.

2. È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 6.

Assegnazioni per situazioni di emergenza e di crisi


1. Le amministrazioni provinciali sono autorizzate ad utilizzare le assegnazioni di fondi regionali relativi all'anno 2010 per fronteggiare situazioni di emergenza e di crisi, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 7.

Programmi di cooperazione transfrontaliera

1. Ai fini di un migliore utilizzo dei fondi trasferiti dall'Unione europea, dallo Stato e da altre regioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le necessarie modifiche al bilancio di previsione per l'anno 2011 e al bilancio pluriennale per il periodo 2011-2013, con l'obiettivo di garantire:

a) una gestione delle entrate unificata per singolo programma;



b) una gestione delle spese che consenta un più rapido utilizzo delle risorse e la relativa quantificazione utilizzata dalla Regione per la realizzazione di tali progetti.

Art. 8.

Contenimento della spesa regionale

1. A seguito del rafforzamento delle limitazioni già in vigore per le nuove assunzioni previste dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami, per l'accesso alla dirigenza e alle categorie, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate, in via prioritaria, oltre le rispettive scadenze.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9.

Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario

1. La Regione stanziava per il periodo 2012-2016, risorse pari a 252 milioni di euro per l'anno 2012, 255 milioni di euro per l'anno 2013, 260 milioni di euro per l'anno 2014, 264 milioni di euro per l'anno 2015 e 269 milioni di euro per l'anno 2016 per la copertura degli oneri, derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, per il biennio 2012-2013, si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

Art. 10.

Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale

1. La Regione stanziava per il periodo 2012-2016, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), pari a 357 milioni di euro per l'anno 2012, 341 milioni di euro per l'anno 2013, 341 milioni di euro per l'anno 2014, 341 milioni di euro per l'anno 2015 e 341 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di finanziare oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 1/2000.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, per il biennio 2012-2013, si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

Art. 11.

Contributo ai comuni per il funzionamento dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione

1. Al fine di garantire il regolare proseguimento delle attività dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione, la Regione contribuisce al rimborso delle spese sostenute dai comuni per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio a partire dall'anno 2010, con un finanziamento di 120.000,00 euro annui per il periodo 2010-2013.

2. Per il 2011 si fa fronte agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 240.000,00 euro, con le risorse finanziarie stanziare nell'ambito dell'UPB DB12041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

3. Per gli anni successivi si fa fronte agli oneri di cui al comma 1 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e modalità per l'attribuzione delle risorse previste per il funzionamento dell'Osservatorio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 12.

Disposizioni in materia di opere e lavori pubblici

1. In attuazione degli articoli 10 e 12 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) la Regione finanzia la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali di spesa con contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo e con un limite di anni venticinque.

2. I criteri per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione stanziava nel proprio bilancio pluriennale la somma di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2012. Tale stanziamento, nel limite dell'utilizzo, definisce l'ammontare degli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria per gli anni successivi fino al loro esaurimento.

4. La necessaria copertura finanziaria è garantita da prelievi di pari ammontare dagli stanziamenti di cui alla UPB DB09011 del bilancio pluriennale 2011-2013.

Capo IV

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società «Mercato Ingresso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni»), è sostituito dal seguente:

«2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per il triennio 2011-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Agli oneri si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11041 del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013. ».

Art. 14.

Modifica alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.».


Art. 15.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9

1. L'art. 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali).

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gesti-



sce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 5.000,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l'operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i 500.000,00 euro, la Regione provvede, direttamente o tramite una o più aziende sanitarie regionali delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l'impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale è demandato il compito, sentita la commissione consiliare competente, di individuare: i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;

l'ammontare del fondo speciale;

la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola azienda sanitaria regionale da destinarsi al finanziamento del fondo.

4. Per assicurare la copertura finanziaria del fondo speciale le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle aziende sanitarie regionali incaricate della gestione medesima, le quote di cui al comma 3 lettera c).

5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più Aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziare sull'UPB DB20091.»

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12

1. La lettera c), del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituita dalla seguente:

«c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente:

«2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.»

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2006 è sostituito dal seguente:

«3. La quota del canone dovuta alla Regione ai sensi del comma 2 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni stipulate tra i comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.»

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12

1. Gli importi di cui all'allegato B della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) sono così modificati:

- a) per l'esercizio finanziario 2011: 5.068.000,00 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2012: 3.659.975,00 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2013: 1.957.121,00 euro.

2. L'art. 23 della legge regionale n. 12/2008, come da ultimo modificato dall'art. 12 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (Programmi di sperimentazione gestionale).

1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a sei anni, previa ridefinizione dei programmi in conformità alle previsioni di cui agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale ed ai vincoli di finanza pubblica derivanti dagli impegni assunti dalla Regione.»

Art. 19.

Modifica alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18

1. L'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale).

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'art. 7, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali nelle seguenti modalità:

contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;

contributi in conto capitale, fino al 20 per cento degli investimenti;

b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;

c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;

d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 35.000,00 euro l'anno.»



Art. 20.

Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) è sostituito dal seguente:

«2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione degli anni 2007, 2008 e 2009.»

Art. 21.

Modifica alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22

1. Dopo il comma 7 dell'art. 61 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, che abbia visto accolta in modo definitivo la propria domanda di esonero in seguito a procedure di bando già espletate e che sia interessato dall'applicazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, viene corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento anche per il periodo di esonero supplementare risultante dall'applicazione della predetta disposizione. »

Art. 22.

Modifica alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 18

1. L'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) è così sostituito:

«Art. 9. (Integrazione copertura della spesa sanitaria).

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi 173, lettera e e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), la Regione prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012.2. La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 150 milioni e 100 milioni di euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con la legge regionale n. 15/2010 iscritto nell'ambito dell'UPB DB20091, per il biennio 2011-2012 attraverso la destinazione di una corrispondente quota parte delle proprie entrate correnti tributarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB0902.

4. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) vengono confermate per il biennio 2011-2012.»

Art. 23.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 2010

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente: Cavallera

11R0013

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 26.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013.

(Pubblicata nel Supplemento n. 51 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte I-II del 31 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0034

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2010, n. 27.

Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di carica

1. La Regione, aderendo volontariamente, secondo quanto richiesto dal comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al principio di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ridetermina il trattamento indennitario dei membri del Consiglio e della Giunta in carica.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.

3. Le indennità di carica determinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 10/1972 sono altresì ridotte dello stesso importo di cui al comma 2.



Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10/1972

1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 le parole «una indennità di presenza nella misura» sono così sostituite «una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni.».

2. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 le parole da «un rimborso» a «medio» sono così sostituite «un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere.».

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai componenti dell'ufficio di presidenza e della Giunta regionale.

3-quinquies. L'Ufficio di presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3-ter.».

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972, i Presidenti dei Gruppi consiliari, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, comunicano al Presidente del Consiglio l'indicazione della commissione permanente principale per ciascun consigliere componente del Gruppo. In assenza di tale comunicazione, sempre ai fini del comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972, sono considerate principali tutte le commissioni permanenti nelle quali i Consiglieri sono componenti.

Art. 3.

Assegni vitalizi, modifiche all'art. 6 legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali»

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) è così sostituito:

«1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come percepita alla data del 30 settembre 2010.».

Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a partire dal gennaio 2012 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.».

Art. 4.

Norma finale

1. Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche ai vitalizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono esercitare la facoltà prevista dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 24/2001. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento

all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità previste dai commi 4 e 5.

3. I Consiglieri regionali, anche quelli cessati dal mandato, possono restituire quanto percepito a titolo di rinuncia dell'assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la presentazione della domanda, ricostituendo la posizione pregressa.

4. I Consiglieri che intendono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, presentano domanda scritta al Presidente del Consiglio entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

5. Il versamento, in caso di esercizio delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, avviene anche in forma rateale, con gli interessi legali, entro un periodo massimo di 24 mesi dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010

1. La riduzione di spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2 e 3, è quantificata dal Consiglio regionale ed è comunicata alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno finanziario. La Giunta regionale provvede a riassegnare gli importi al fondo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 viene istituito nell'ambito dell'UPB DB09101 del bilancio di previsione apposito capitolo di uscita al cui stanziamento si provvede con variazione compensativa riducendo il capitolo di spesa relativo al pagamento delle indennità.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 dicembre 2010

p. Roberto COTA

Il Vice Presidente: CAVALLERA

11R0035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2010, n. 21/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R (Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 «Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980»)».

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte parte I-II n. 51 del 23 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la legge regionale 7 agosto 2006, n. 31;

Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1264 del 23 dicembre 2010

Emana:

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R (Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980")».

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale
28 dicembre 2006, n. 16/R*

1. Il comma 2 dell'art. 5 del regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R, è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente. In conformità alla normativa vigente, il suddetto termine resta sospeso per il tempo necessario al rilascio del nulla osta di cui al comma 1, a decorrere dalla data di inoltro della relativa richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente fino alla data del ricevimento del nulla osta stesso.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 dicembre 2010.

p. Roberto COTA
Il Vice Presidente: CAVALLERA

11R0011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2010, n. 22/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».

(Pubblicato nel Supplemento n. 51 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte I-II n. 51 del 29 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 25 giugno 2007, n. 7/R e 9 luglio 2009, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1305 del 23 dicembre 2010;

Emana:

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».

Art. 1.

Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R

1. Il termine per l'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri 1) delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e alle lettere *a)* dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica), come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 9 luglio 2009, n. 8/R, è prorogato al 1° luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2010.

2. Il termine per l'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri 2) delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e alle lettere *b)* dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del regolamento regionale 7/R/2007 è prorogato al 1° luglio 2013.

3. La proroga di cui al comma 1 opera indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2 del regolamento regionale 8/R/2009.

4. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle restituzioni in atto di cui all'art. 9 del regolamento regionale 7/R/2007.

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 27 dicembre 2010.

p. Roberto COTA
Il Vice Presidente: CAVALLERA

11R0012

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2010, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 13 agosto 2010)

(Omissis)

10R1618



LEGGE REGIONALE 21 settembre 2010, n. 16.

Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi).

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bolletti ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 23 settembre 2010)

IL CONSIGLIERE REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Piano di cattura dei richiami vivi

1. Per la stagione venatoria 201/2011 è approvato il piano di cattura dei richiami vivi così come riportato nell'allegato A.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 settembre 2010

FORMIGONI

10R1619

REGOLAMENTO REGIONALE 27 settembre 2010, n. 8.

Regolamento per l'individuazione, in attuazione dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) dei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici, e fissazione dei relativi limiti d'importo.

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 1° ottobre 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), individua i lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici, fissando i limiti di importo entro quali detti lavori possono essere eseguiti.

2. I lavori da realizzare, di norma, attraverso la modalità dell'amministrazione diretta possono essere eseguiti dall'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), nonché da comuni, comunità montane, province, enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, consorzi di bonifica e consorzi forestali, ad esclusione di quelli che gestiscono interamente superfici di proprietà privata di cui all'art. 56, comma 3, della legge regionale n. 31/2008.

3. Il presente regolamento si applica anche alla realizzazione di Interventi in amministrazione diretta finanziati attraverso le misure del regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevedono tipologie di lavori di cui all'art. 2.

Art. 2.

Tipologia dei lavori


1. Ai fini del presente regolamento i lavori di mera manutenzione forestale sono i seguenti:

a) interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione, manutenzione di sentieri in fondo naturale, piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;

b) vivaismo nel settore forestale e lavori agro-fiorovivaistici accessori;

c) lavori fitosanitari nel settore forestale;

d) lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, come previsto dall'articolo 71 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 (norme forestali regionali, in attuazione dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31



(testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale));

e) lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, manutenzione viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua, opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi o di natura eccezionale;

f) lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di consolidamento del versanti e di regimazione delle acque;

g) opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi o di natura eccezionale, così come definite all'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 31/2008;

h) manutenzione dei pascoli e lavori accessori per la gestione degli alpeggi.

Art. 3.

Limiti d'importo dei lavori

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 54, comma 8, della legge regionale n. 31/2008, l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori del settore forestale è consentita:

a) nel limite delle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con la programmazione regionale di cui all'art. 63 della legge regionale n. 31/2008, per tutte le tipologie di lavori di cui all'art. 2, comma 1, se svolti dall'ERSAF sul demanio regionale e sul patrimonio forestale conferito in gestione allo stesso ente dagli enti locali, ai sensi dell'art. 54, comma 6, della legge regionale n. 31/2008;

b) fino a 2.500.000,00 per il complesso dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), se svolti da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) fino a € 1.500.000,00 per il complesso dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) ed f), se svolti da altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2;

d) fino a € 500.000,00 per il complesso dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), se svolti da altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 27 settembre 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente commissione consiliare nella seduta del 15 settembre 2010 e approvato con deliberazione della giunta regionale n. 9/501 del 22 settembre 2010).

10R1621

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2010, n. 0261/Pres.

LR 1/2007, art. 7, comma 35. Regolamento recante modifiche al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 226.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»;

Visto il proprio decreto 25 luglio 2007 n. 0226/Pres. con il quale è stato emanato «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010)4505 del 6 luglio 2010 che dichiara l'aiuto di Stato n. 182/2010 «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE;

Viste le «Linee guida per l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (N 182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010» emanate il 22 luglio 2010 dalla direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di estendere alle P.M.I. che accedono alle garanzie rilasciate a norma del regolamento citato i benefici derivanti dall'applicazione del metodo predetto attraverso una modifica del testo regolamentare stesso;

Dato atto che, ai sensi del punto 8.1 delle citate «Linee guida», l'amministrazione regionale è tenuta a comunicare, al Ministero dello sviluppo economico, l'intenzione di utilizzare il metodo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I., per interventi di propria competenza, prima dell'effettivo utilizzo del metodo medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2344;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 226», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento recante modifiche al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 226.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia» emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 226, al fine di consentire il rilascio di garanzie in base alla regola «*de minimis*» prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in cui l'elemento d'aiuto espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) viene calcolato mediante l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I.», di cui all'aiuto di Stato N 182/2010, approvato dalla commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le garanzie concesse ai sensi del «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo dell'aiuto in termini equivalente sovvenzione lordo (ESL) è calcolato mediante l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I.» (N 182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

10R1666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 novembre 2010, n. 0265/Pres.

LR 24/2009, art. 9, comma 48. Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

(Pubblicato nel S.O. al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 29 del 1° dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2010)», ed in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di amministrazioni pubbliche;

Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

Visto il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0116/Pres.;

Visto, altresì, il regolamento regionale emanato con proprio decreto 17 settembre 2010, n. 0206/ Pres., con cui sono state apportate alcune modifiche al sopra citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0115/Pres./2010;

Ritenuto opportuno prevedere, al fine di rendere più snelle le procedure di assegnazione di risorse a sostegno delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, che l'assegnazione di ulteriori risorse regionali possa essere disposta con decreto del direttore centrale competente e modificare il termine per la presentazione della richiesta di integrazione del finanziamento fissato dall'art. 4, comma 2, del proprio decreto n. 0206/Pres./2010;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che nella seduta del 24 novembre 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 novembre 2010, n. 2421, con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione n. 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione n. 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


TONDO

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116, e del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206, in materia di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

Art. 1.

Modifica dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 116/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 116 (regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge



regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'assegnazione di ulteriori risorse può essere disposta con decreto del direttore centrale competente in materia di lavoro.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 206/2010

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2010, n. 206 (Modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta giorni».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

10R1652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2010, n. 0266/Pres.

LR 6/2003, art. 4. Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

(Pubblicato nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1° dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) prevede, tra l'altro, che Regione determini gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite;

Visto l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) che disciplina gli interventi in regime di edilizia convenzionata, la cui attuazione è demandata ad appositi regolamenti;

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata», e successive modifiche ed integrazioni;

Viste:

la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia);

la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), con particolare riferimento agli articoli 78, 90 e 93 relativi ai requisiti ed agli obblighi dei beneficiari in caso di divorzio, di separazione legale o di scioglimento della convi-

venza *more uxorio* nonché allo slittamento della decorrenza di applicazione del protocollo regionale bioedilizia);

Accertato che non si è provveduto nel tempo ad adeguare l'entità contributiva riservata alle Imprese di costruzioni, alle Cooperative edilizie ed ai loro consorzi che ha rallentato, in questi ultimi anni, il ricorso al canale agevolativo della convenzionata da parte dei richiamati operatori privati;

Accertata la necessità, da parte delle Ater regionali, di attribuire gli alloggi in locazione nel più breve tempo possibile al fine di evitare un periodo di sfittanza degli stessi;

Constatato, inoltre, il considerevole incremento, sul territorio regionale, della domanda, da parte di nuclei familiari aventi un reddito medio-basso, di alloggi in locazione a canone «convenzionato», economicamente più sostenibile rispetto a quello di mercato;

Ritenuto:

di recepire le sopra richiamate leggi regionali n. 19/2009 e n. 17/2010;

di considerare interventi straordinari per l'adeguamento agli standard tecnologici gli interventi edilizi atti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica al fine di contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra;

Ritenuto, al fine di sostenere la nuova costruzione, il recupero e l'acquisto di alloggi da cedere/assegnare in proprietà e da locare in regime di edilizia convenzionata, di:

incrementare la percentuale e l'entità del contributo per alloggio, a favore dei privati operatori e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale diversificati, per quest'ultime, in relazione alla provincia di intervento;

consentire, alle aziende stesse, di presentare richieste contributive, ferme restando le disponibilità finanziarie, sulla base delle effettive necessità territoriali senza vincoli numerici;

svincolare, sotto l'aspetto temporale, le aziende territoriali per quanto concerne la pubblicazione dell'avviso per la scelta dei locatari degli alloggi;

favorire la cessione in proprietà, scaduto il termine decennale di destinazione d'uso, degli alloggi a favore dei soggetti locatari;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 settembre 2010, n. 1923, con la quale si è approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.»;

Atteso che la IV commissione consiliare, nella seduta n. 110 del 9 novembre 2010, ha:

espresso a maggioranza parere favorevole alla delibera della giunta regionale del 30 settembre 2010, n. 1923, recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.»;

evidenziato le osservazioni emerse sull'entità contributiva da destinare, in modo diversificato, alle Ater operanti sul territorio regionale in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dello stesso, e sulla definizione di alloggio adeguato quale requisito dei beneficiari;


Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 novembre 2010, n. 2423, con la quale si è approvato in via definitiva il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto



del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1653

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2010, n. 0270/Pres.

LR 4/2005, art. 12-bis. Regolamento recante modifiche al «Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2009, n. 224.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 12-bis della citata legge regionale, come aggiunto dall'art. 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);

Visto l'art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), che ai corrimi 7, 8, 9 e 10 prevede modifiche all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, che introducono estensioni in materia di operatività del fondo regionale di garanzia per le P.M.I.;

Visto il proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per le P.M.I., le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il loro rilascio» redatto ai sensi del predetto art. 12-bis, comma 9, della legge regionale n. 4/2005;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010)4505 del 6 luglio 2010 che dichiara l'aiuto di Stato n. 182/2010 «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I.» compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE;

Viste le «Linee guida per l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I.» (N 182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010» emanate il 22 luglio 2010 dalla direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di estendere alle P.M.I. che accedono alle garanzie rilasciate a norma del Regolamento emanato con proprio decreto n. 0224/Pres./2009 i benefici derivanti dall'applicazione del metodo predetto attraverso una modifica del testo regolamentare stesso;

Dato atto che, ai sensi del punto 8.1 delle citate «Linee guida», l'amministrazione regionale è tenuta a comunicare, al Ministero dello sviluppo economico, l'intenzione di utilizzare il metodo per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I., per interventi di propria competenza, prima dell'effettivo utilizzo del metodo medesimo;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per le P.M.I., le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il loro rilascio»»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2007, n. 7 avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2345 del 18 novembre 2010;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per le P.M.I., le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2009, n. 224», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per le P.M.I., le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno, massimo assumibile dal fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2009, n. 224.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per le P.M.I., le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal fondo con il loro rilascio» emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 agosto 2009, n. 224, al fine di consentire il rilascio di garanzie in base alla regola «*de minimis*» prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in cui l'elemento d'aiuto espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) viene calcolato mediante l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I.», di cui all'aiuto di Stato N 182/2010, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.



Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera o) le parole «le cui modalità applicative relative a settori di attività e tipologie di aiuto sono evidenziate nell'allegato B», sono soppresse;

b) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«q) “il metodo di calcolo”: il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I., basato sull'utilizzo del premio unico di cui al punto 4.5 della comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (2008/C 155/02), notificato dalle autorità italiane e approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, dopo le parole «alle condizioni» sono inserite le seguenti «e con le esclusioni».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, le parole «della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, secondo le modalità riportate nell'allegato B» sono sostituite dalle seguenti «. In tal caso l'elemento di aiuto viene determinato secondo le modalità definite dal “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle P.M.I.” - Aiuto di Stato n. 182/2010, notificato dal Ministero dello sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.».

Art. 5.

Modifica dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

1. All'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della rubrica sono inserite le seguenti parole «(riferito all'art. 3, comma 1)»;

b) il comma 6 dell'allegato B è soppresso.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

11R0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2010, n. 0277/Pres.

LR 18/2005, art. 61. Regolamento recante modifica al “Regolamento dell'apprendistato professionalizzante” emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 0415/Pres. e modificato con DPRReg. 7 febbraio 2006, n. 025/Pres.

(Pubblicato nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 15 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 «Norme regionale per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» ed in particolare l'art. 61, il quale stabilisce che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono disciplinati dalla Regione con proprio regolamento;

Visto il regolamento dell'apprendistato professionalizzante emanato con proprio decreto 26 novembre 2005, n. 0415/Pres., modificato con proprio decreto 7 febbraio 2006, n. 025/Pres. ed in particolare l'art. 4, comma 2, che stabilisce che «i profili formativi per la definizione dei piani formativi individuali sono individuati dal documento denominato linee guida per la costruzione del repertorio dei profili formativi di cui all'allegato A» del medesimo regolamento;

Visto il citato allegato A il quale:

individua, all'interno di una tabella, le denominazioni dei profili formativi che, alla data di approvazione del regolamento risultavano quelli maggiormente utilizzati per l'assunzione mediante il contratto di apprendistato, aggregandoli all'interno di determinati comparti produttivi;

fornisce le linee guida metodologiche per la costruzione e l'aggiornamento del repertorio dei profili formativi;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 2010 n. 2544 (regolamento recante modifica al «Regolamento dell'apprendistato professionalizzante» emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 0415/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2006, n. 025/Pres.),


Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento recante modifica al “Regolamento dell'apprendistato professionalizzante” emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 0415/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2006, n. 025/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento recante modifica al «Regolamento dell'apprendistato professionalizzante» emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 0415/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2006, n. 025/Pres.».

Art. 1.

Modifica dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 0415/Pres.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 0415/ Pres. è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con deliberazione della giunta regionale si provvede all'aggiornamento delle denominazioni dei profili formativi e dei comparti inseriti nella tabella di cui all'allegato A.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

11R0006

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 178 del 23 dicembre 2010)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali

1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.

Art. 2.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:

«b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.».

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1.».

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma del comma 1 dell'art. 8;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione.».

5. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 4.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è così sostituito:

«1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita — per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni — in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è abrogato.



Art. 5.

Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale

1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'art. 5 ed il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2010

ERRANI

11R0023

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 14.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 179 del 23 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0024

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 15.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 180 del 23 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0025

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 65.

Legge finanziaria per l'anno 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 54 del 31 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0113

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 66.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 54 del 31 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0114

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale 40/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Considerato quanto segue:

1. Occorre dare attuazione all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), relativamente alla valutazione del personale nell'ambito del servizio sanitario regionale. La norma prevede l'attribuzione alla Giunta regionale del



compito di definire con propria deliberazione il numero delle fasce di merito in cui collocare il personale, secondo il criterio di valorizzazione del merito;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

«4-bis. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente, la Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, impartisce indirizzi con propria deliberazione alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale ai fini dell'implementazione del sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale. In particolare la Giunta regionale definisce il numero delle fasce di merito, in misura non inferiore a tre. Il personale viene collocato nelle fasce di merito in base ai risultati del sistema di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito.»

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-ter. La Giunta regionale impartisce altresì indirizzi con propria deliberazione al fine dell'adeguamento dei nuclei di valutazione già esistenti all'interno delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione.»

3. Dopo il comma 4-ter dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-quater. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adeguano i contratti collettivi integrativi alle disposizioni della presente legge e agli atti di indirizzo di cui ai commi 4-bis e 4-ter, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente.»

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2010

ROSSI

11R0115

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Considerato quanto segue:

1. La materia «edilizia residenziale pubblica», a seguito dell'approvazione del nuovo titolo V della Costituzione, è da considerare di competenza residuale delle regioni per quanto riguarda la gestione degli interventi e le politiche della casa, compresi gli aspetti relativi all'alienazione del patrimonio degli alloggi di edilizia residenziale;

2. La legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha stabilito la sospensione dell'efficacia dei piani di cessione degli alloggi approvati dal Consiglio regionale, consentendo la conclusione delle procedure di alienazione solo nei casi in cui era intervenuto un accordo per la cessione dell'alloggio alla data del 27 maggio 2008; tali procedure si dovevano concludere: «entro il 31 dicembre 2010» come previsto dalla stessa legge regionale 46/2009;

3. Dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto e che ciò comporterebbe la non applicabilità di quanto disposto dalla norma della legge regionale 46/2009, si rende necessario modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2011;

4. Di conseguenza a quanto esposto al punto 3, si è reso necessario spostare anche il termine previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori degli alloggi per la comunicazione della risposta agli assegnatari.

APPROVA


la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 46/2009

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 46/2009, nel secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».



La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2010

ROSSI

11R0116

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 69.

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010
- Art. 2 - Modifiche all'art. 26 della legge regionale 10/2010
- Art. 3 - Modifiche all'art. 43 della legge regionale 10/2010
- Art. 4 - Abrogazioni
- Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel d.lgs. 152/06 come modificato dal d.lgs. 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;

2. Con il d.lgs. 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul d.lgs. 152/06 modificandone, tra l'altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;

3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di «parere motivato» quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di «livello di sensibilità ambientale delle aree interessate» quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;

4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della legge regionale 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando così l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalità di svolgimento delle relative procedure;

5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010

1. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere *a*) e *b*), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.».

2. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*a*) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscono o modificano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;».

3. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*b*) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;».

4. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«*c*) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 è inserito il seguente:

«*3-bis*. La preventiva valutazione delle lettere *a*) e *b*) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006.».

6. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 è sostituito dal seguente:

«4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'art. 65 della legge regionale 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.».

7. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'art. 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006.».



8. Dopo il comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 è inserito il seguente:

«4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 3-ter del d.lgs. 152/2006.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 10/2010

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 10/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale 10/2010

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 43 della legge regionale 10/2010 sono soppresse le parole da «nei casi» fino a «di cui sopra».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 10/2010 è abrogato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2010

ROSSI

11R0117

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 70.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) IN MATERIA DI SISTEMA SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA

Art. 1.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione di quanto disposto dalla presente legge in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza, sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.».

Art. 2.

Inserimento del capo II-bis nel titolo VI della l.r. 40/2005

1. Dopo il capo II del titolo VI della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Capo II-bis - Sistema sanitario di emergenza urgenza».

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 76-ter nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-bis della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-ter (Sistema sanitario di emergenza urgenza). — 1. Il sistema sanitario di emergenza urgenza è il sistema, complesso ed unitario, costituito da:

- a) un sistema di allarme sanitario;
- b) un sistema territoriale di soccorso;
- c) un sistema ospedaliero di emergenza.

2. Il sistema di allarme sanitario è composto dalle aziende unità sanitarie locali attraverso le centrali operative territoriali alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il



numero unico nazionale. Le centrali operative svolgono le seguenti funzioni:

- a) ricezione della richiesta di intervento;
- b) valutazione del grado di complessità dell'intervento da attivare;
- c) attivazione e coordinamento dell'intervento stesso.

3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76-*quinquies*. 4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, svolge le seguenti funzioni:

- a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
- b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
- c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso.

5. Il sistema ospedaliero di emergenza è composto dalle aziende sanitarie. Il sistema ospedaliero di emergenza svolge le seguenti funzioni:

- a) pronto soccorso, come intervento diagnostico-terapeutico di urgenza, accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio, stabilizzazione del paziente ed eventuale trasporto protetto;
- b) intervento diagnostico-terapeutico specialistico, medico, chirurgico, ortopedico, ostetrico e pediatrico;
- c) osservazione breve.».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 76-quater nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-*ter* della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-quater (Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale). — 1. L'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è quella riferita:

- a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
- b) ai servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;
- c) ai servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza, la necessità dell'assistenza «in itinere» con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario), nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso.

2. Qualora l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale non possa essere assicurata dai soggetti di cui all'articolo 76-*ter*, comma 3, le aziende unità sanitarie locali, dopo aver esperito ogni utile tentativo per garantire l'attività di trasporto sanitario da parte delle medesime o da parte delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, possono affidare tale attività a soggetti terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica, garantendo, in ogni caso, gli attuali livelli di qualità del servizio.».

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 76-quinquies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-*quater* della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies* (Elenco regionale). — 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 76-*undecies*, effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale e le inserisce in un apposito elenco, previo assenso e relativa dichiara-

zione sostitutiva circa il possesso dei requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 76-*undecies*.

2. Sono inoltre inseriti nell'elenco, a seguito di specifico accordo con il comitato regionale toscano della CRI, i comitati del medesimo ente.

3. L'elenco regionale di cui al comma 1, è aggiornato con periodicità annuale secondo modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 76-*undecies*.

4. Le associazioni di volontariato e i comitati della CRI inseriti nell'elenco regionale sono soggetti a periodiche verifiche da parte della commissione di vigilanza di cui all'articolo 5 della l.r. 25/2001 finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.».

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 76-sexies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-*quinquies* della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-*sexies* (Programmazione ed organizzazione dei servizi). —

1. La programmazione dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è effettuata dalle aziende sanitarie, previo confronto a livello di area vasta, sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Conferenza regionale permanente di cui all'articolo 76-*septies*.

2. L'organizzazione dei servizi è definita annualmente mediante il piano attuativo ed operativo locale che definisce, in particolare, i protocolli tecnici di gestione del servizio, i criteri per l'assegnazione del budget alle associazioni da parte di ciascuna azienda sanitaria, nonché le azioni di razionalizzazione ed appropriatezza per il rispetto del budget.

3. Il piano annuale attuativo ed operativo locale è proposto dal direttore della centrale operativa, è approvato dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 76-*octies* ed è deliberato con atto del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.».

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 76-septies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-*sexies* della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-*septies* (Conferenza regionale permanente). — 1. È istituita la Conferenza regionale permanente con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica del sistema di emergenza urgenza territoriale, da nominare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 76-*undecies*, costituita da:

- a) l'assessore regionale competente, o suo delegato;
- b) i coordinatori dei comitati di area vasta di cui all'articolo 9, comma 4, o loro delegati;
- c) il responsabile dell'Osservatorio permanente del sistema di emergenza urgenza, o suo delegato;
- d) il responsabile del coordinamento regionale delle centrali operative 118, o suo delegato;
- e) i legali rappresentanti, o loro delegati, dei due organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 76-*ter*, comma 3, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) rappresentanza di associazioni che esercitano l'attività nel territorio di almeno sette aziende unità sanitarie locali;
- 2) numero di associazioni rappresentate;
- f) dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.

2. La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l'elaborazione dei piani annuali attuativi locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie e per le azioni di monitoraggio degli obiettivi.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale permanente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti.

4. Ai componenti della Conferenza regionale permanente non competono indennità di presenza o di carica.



5. La Conferenza regionale permanente è aggiornata nella sua composizione ogni due anni.»

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 76-octies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-septies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-octies (Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza). — 1. Al fine di garantire la integrazione dei soggetti all'interno del sistema e il necessario coordinamento della programmazione e gestione dei servizi, è costituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 76-undices, presso ogni azienda unità sanitaria locale, un comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza composto:

a) dal direttore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, o suo delegato;

b) dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza, o suo delegato;

c) dal direttore della centrale operativa 118, o suo delegato;

d) dal direttore sanitario delle aziende ospedaliere, o suo delegato, negli ambiti territoriali in cui insistono le stesse;

e) dai direttori delle società della salute o, laddove non attivate, dai responsabili delle zone-distretto, o loro delegati;

f) da due membri, o loro delegati, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato, secondo i criteri di cui all'articolo 76-septies, comma 1, lettera e);

g) negli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali nei quali hanno sede operativa più di sessanta associazioni di cui all'articolo 76-ter, comma 3, da un membro ulteriore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo delle associazioni aventi sede operativa nel territorio dell'azienda unità sanitaria locale e non aderenti agli organismi di cui alla lettera f), laddove esistente, sulla base del numero di interventi realizzati nell'anno solare precedente la costituzione o il rinnovo del comitato.

h) da un membro designato dal comitato regionale della CRI, o suo delegato.

2. Il comitato di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) approva il piano attuativo ed operativo locale, di cui all'articolo 76-sexies, comma 2, proposto dal direttore della centrale operativa 118, sulla base della programmazione aziendale e degli indirizzi della Conferenza regionale permanente;

b) definisce i criteri di assegnazione del budget alle associazioni, da parte di ciascuna azienda sanitaria;

c) mette in atto le necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l'ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget, nonché le necessarie azioni di monitoraggio degli obiettivi.

3. Le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento sono disciplinate da apposito regolamento adottato dallo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, redatto sulla base di linee guida definite dalla Conferenza regionale permanente.

4. Ai componenti del comitato di coordinamento non competono indennità di presenza o di carica;

5. Il comitato di coordinamento è aggiornato nella sua composizione ogni due anni.»

Art. 9.

Inserimento dell'articolo 76-novies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-octies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-novies (Sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale). — 1. I criteri per la formulazione di un sistema budgetario relativo alle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale sono definiti mediante il regolamento di cui all'articolo 76-undecies.

2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei diversi livelli di attività e del relativo fabbisogno sanitario e tiene conto delle caratteristiche della popolazione assistita e dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare, sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente». Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»).

3. I soggetti del sistema inoltrano alle aziende sanitarie di riferimento, attraverso report periodici, le necessarie informazioni sull'attuazione del budget assegnato, relativamente ai risultati raggiunti ed alle risorse utilizzate.»

Art. 10.

Inserimento dell'articolo 76-decies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-novies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-decies (Monitoraggio e valutazione). — 1. La Giunta regionale effettua la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza all'interno del rapporto annuale e della relazione sanitaria aziendale di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b).

2. Degli esiti dell'attività di cui al comma 1, è dato conto al Consiglio regionale nell'ambito della relazione sanitaria regionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d).»

Art. 11.

Inserimento dell'articolo 76-undecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 76-decies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 76-undecies (Regolamento di attuazione). — 1. La Giunta regionale definisce con regolamento di attuazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in particolare:

a) i requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 76-quinquies;

b) le modalità di aggiornamento dell'elenco regionale, per quanto concerne l'iscrizione, la modifica e la cancellazione;

c) le modalità e le procedure per lo svolgimento della verifica periodica di cui all'articolo 76-quinquies, comma 4;


d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all'articolo 76-novies.»

Art. 12.

Modifiche all'articolo 142-bis della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 142-bis della l.r. 40/2005, è aggiunto il seguente:

«11-bis. In attesa della definizione dei piani annuali attuativi ed operativi locali di cui all'articolo 76-sexies, che sono approvati entro centottanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 76-undecies, l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale è assicurata dalle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 e dai comitati della CRI che già esercitano l'attività alla data di entrata in vigore della presente legge.»



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2001, N. 25
(DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ
DI TRASPORTO SANITARIO) IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO

Art. 13.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 25/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario), è sostituito dal seguente:

«2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, i servizi di autoambulanza gestiti in proprio dalle aziende sanitarie e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.»

Art. 14.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 è abrogato.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.»

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

«2. L'utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro.»

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 4, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro, nonché la sospensione dell'autorizzazione da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell'autorizzazione non si sia adeguato nel termine di trenta giorni alle prescrizioni dell'autorità comunale.»

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

«4. L'utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro.»

Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 25/2001

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Procedure e requisiti per l'autorizzazione - Regolamento).

— 1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sono disciplinati in particolare:

a) le procedure per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni;

b) i requisiti del personale delle autoambulanze relativamente alle attività di trasporto sanitario di primo soccorso, ordinario e di soccorso e rianimazione;

c) la composizione degli equipaggi delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);

d) le attrezzature tecniche ed il materiale sanitario delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);

e) la disciplina e l'organizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i volontari soccorritori in relazione alle tipologie di autoambulanze di cui alla lettera b);

f) la tenuta dei registri dei volontari soccorritori di cui alla lettera e);

g) la composizione della Commissione di vigilanza.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Il regolamento di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2001, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, mantengono la propria validità il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario») e gli altri atti approvati in attuazione della l.r. 25/2001 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 25/2001 sono adeguate ai requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1 entro il termine stabilito dal regolamento stesso.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2010

ROSSI

11R0118

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2010, n. 6.

Regolamento dei concorsi.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 24 marzo 2010)

La giunta regionale ha approvato.

Il parere della Commissione consiliare competente, previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale, è stato reso ai sensi dell'articolo 30 del regolamento interno del consiglio regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto regionale e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3 e 10, comma 4 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e all'art. 8, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), le procedure di copertura degli organici e le altre modalità di accesso agli impieghi presso gli uffici della Giunta regionale della Regione.



Art. 2.

Principi generali

1. La Giunta regionale si conforma ai principi del reclutamento stabiliti nelle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e persegue gli obiettivi di imparzialità, trasparenza, economicità ed adeguata pubblicità.

2. L'accesso agli impieghi presso gli uffici della Giunta regionale avviene con modalità che garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne.

3. Le procedure di accesso agli impieghi, nei limiti di quanto stabilito con leggi regionali, possono consentire una adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso la Regione e gli enti o agenzie regionali aventi carattere strumentale.

4. Le disposizioni di principio contenute nel presente regolamento regionale costituiscono, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 13 della l.r. n. 2/2005, quadro di riferimento per il Consiglio regionale e disciplina per gli enti e le agenzie regionali aventi carattere strumentale.

Art. 3.

Dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale

1. La Giunta regionale determina la dotazione organica complessiva, i posti relativi alla qualifica dirigenziale e quelli delle singole categorie per il personale non dirigente e adotta il Piano occupazionale tenuto conto dei processi di mobilità, del reclutamento tramite procedure di accesso dall'esterno e dello sviluppo di carriera del personale interno.

2. Il Piano occupazionale di cui al comma 1, ha durata triennale e viene adottato nel rispetto dei criteri di efficienza, contenimento della spesa complessiva per il personale, realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo la parità e pari opportunità tra uomo e donna nelle procedure di accesso alle posizioni da ricoprire.

3. Il Piano occupazionale prevede le azioni di reclutamento e di copertura della dotazione organica, indica i posti da ricoprire e le specifiche modalità di copertura, nel rispetto delle riserve previste dalla normativa vigente come specificate nel Piano stesso.

TITOLO II

MODALITÀ DI RECLUTAMENTO

Art. 4.

Accesso agli impieghi

1. L'accesso agli impieghi, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica, avviene mediante:

- a) concorso per titoli ed esami, concorso per esami, concorso per titoli;
- b) corso-concorso;
- c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei centri per l'impiego;
- d) modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie.

2. I posti vacanti in organico sono ricoperti anche mediante trasferimento di dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5.

Concorso

1. Il concorso costituisce una procedura di reclutamento di tipo comparativo. Esso è espletato nel rispetto delle procedure previste nel Titolo V del presente regolamento, secondo le modalità di valutazione

sintetizzate nell'Allegato 1 e nell'ambito delle tipologie di seguito indicate:

- a) concorso per titoli ed esami: si basa sulla valutazione sia dei risultati delle prove scritte ed orali, sia dei titoli indicati dal bando, ai sensi di quanto stabilito negli Allegati A) e B);
- b) concorso per esami: si basa sulla valutazione dei risultati delle prove scritte ed orali, ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato A);
- c) concorso per titoli: si basa sulla valutazione dei titoli indicati nel bando, ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato B);
- d) corso-concorso: consiste in una fase preselettiva volta all'ammissione ad un corso formativo e in una fase selettiva, come definito nell'art. 6.

Art. 6.

Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una procedura volta all'ammissione dei candidati ad un corso, finalizzato alla formazione e all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie a ricoprire il posto messo a concorso.

2. Il bando del corso-concorso prevede, nel rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel presente regolamento, i requisiti generali di cui all'art. 20, nonché:

- a) i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso formativo;
- b) il numero di candidati da ammettere al corso formativo;
- c) la durata del corso, non inferiore a cinquanta ore;
- d) la frequenza minima necessaria di partecipazione al corso, non inferiore al settantacinque per cento.

3. Il corso-concorso viene espletato con le seguenti modalità:

- a) una prima fase, preselettiva, che consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati e/o nell'espletamento di una prova selettiva, per l'ammissione ad uno specifico percorso formativo; il numero dei candidati ammessi non può essere superiore al triplo dei posti messi a concorso;
- b) una seconda fase, selettiva, che consiste nella partecipazione al corso formativo, al termine del quale vengono espletate una prova scritta e un colloquio finale, secondo le modalità previste dall'Allegato A).

4. La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 14, provvede:

- a) allo svolgimento della fase preselettiva di cui al comma 3, lettera a);
- b) all'espletamento delle prove d'esame di cui al comma 3, lettera b);
- c) alla formulazione della graduatoria di merito, ottenuta sommando il voto conseguito nelle prove di cui al comma 3, lettera b).

5. Alla valutazione dei titoli, all'applicazione delle riserve e delle preferenze si applicano i criteri previsti per il concorso pubblico.

Art. 7.

Assunzione tramite i centri per l'impiego

1. Per i profili fino alla categoria B, posizione giuridica B 1, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, l'assunzione agli impieghi avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei centri per l'impiego competenti, ai sensi della normativa vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esaminati da una Commissione esaminatrice, secondo l'ordine di avviamento, e devono sostenere una o più prove volte ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni relative ai posti da coprire, secondo quanto previsto nell'Allegato C).

3. La tipologia delle prove e le materie d'esame sono individuate con riferimento ai singoli profili professionali relativi ai posti da coprire.

4. Qualora per la specificità del posto da ricoprire, oltre al requisito della scuola dell'obbligo, sia necessario il possesso di una particolare specializzazione si può procedere mediante concorso pubblico. In tal caso i singoli bandi indicano la specializzazione richiesta.



Art. 8.

Assunzioni obbligatorie e riserve

1. Il Piano occupazionale di cui all'art. 3 prevede azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili o degli appartenenti ad altre categorie protette, in attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

2. Le assunzioni dei soggetti di cui al comma 1 possono essere effettuate tramite:

a) chiamata numerica dal centro per l'impiego, limitatamente alla copertura di posti per l'accesso ai quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo;

b) chiamata nominativa nell'ambito di convenzioni stipulate con i centri per l'impiego, esclusivamente per i profili professionali per i cui accesso è previsto il requisito della scuola dell'obbligo;

c) previsione di specifica riserva nei concorsi.

3. Sui posti messi a concorso pubblico si applicano le riserve previste dalla normativa vigente, secondo quanto disposto dal Piano occupazionale di cui all'art. 3.

Art. 9.

Tipologie contrattuali flessibili

1. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, al di fuori della dotazione organica e nei limiti stabiliti dalla legge, possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001, forme contrattuali flessibili, in conformità alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e alla vigente contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 10.

Selezione

1. La selezione costituisce una tipologia di procedura semplificata rispetto al concorso che si realizza, nel rispetto di quanto previsto nel presente Titolo, mediante criteri di scelta finalizzati all'accertamento della professionalità richiesta ed ispirati a principi che assicurino economicità e celerità di espletamento delle procedure.

2. Mediante la selezione di cui al comma 1 può essere assunto a tempo determinato il personale dirigenziale, nei termini di cui all'art. 13, e delle categorie professionali.

Art. 11.

Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato

1. In coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e dai contratti collettivi nazionali, le procedure di assunzione a tempo determinato sono indette, per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale per le quali non è possibile far fronte con personale in servizio, nei seguenti casi:

a) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, malattia di lunga durata e ulteriori sostituzioni di natura temporanea, specificatamente individuate, per le quali non si ricorre all'assunzione a tempo indeterminato;

b) progetti, programmi e attività specifici per i quali sono presenti finanziamenti esterni, statali o comunitari;

c) casi temporanei ed eccezionali, individuati con apposito atto, connessi all'esercizio di attività istituzionali relative a servizi strumentali indispensabili al funzionamento delle strutture regionali.

2. Per le assunzioni, a tempo pieno o parziale, di cui al presente articolo possono essere utilizzate, in assenza di graduatorie specifiche, le graduatorie vigenti di concorsi indetti dalla Giunta regionale.

3. L'assunzione a tempo determinato nelle categorie professionali per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene mediante richiesta di avviamento ai competenti centri per l'impiego, previo accertamento dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale oggetto dell'avviamento, con le modalità di cui all'Allegato D).

4. Per le categorie professionali per l'accesso alle quali si richiede un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, qualora non si disponga di graduatorie vigenti, si procede mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, secondo quanto previsto nell'Allegato D).

5. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1, lettera a) hanno una durata complessiva non superiore a dodici mesi, riferita al singolo evento che ha determinato l'assunzione.

6. I bandi di concorso con cui sono indette le procedure per le assunzioni di cui al presente articolo, per motivi di urgenza, possono prevedere procedure selettive semplificate, ai sensi dell'art. 10.

TITOLO III

ACCESSO A POSIZIONI DIRIGENZIALI

Art. 12.

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2005 e dei titoli di studio previsti all'art. 21, comma 1, lettera f).

2. L'individuazione degli ulteriori requisiti d'accesso correlati ai profili messi a concorso è demandata ai relativi bandi.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante concorso per titoli ed esami o corso-concorso selettivo di formazione, ai sensi dell'art. 5.

4. Il concorso per titoli ed esami prevede la valutazione dei titoli di cui all'Allegato B) scheda 5, e lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, secondo le modalità di cui all'Allegato A), volte ad accertare conoscenze e attitudini di carattere generale e specialistico.

5. Il corso-concorso consiste, nell'ordine, nelle seguenti fasi:

a) una prova preselettiva, volta all'ammissione ad un corso formativo, di un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso;

b) un corso formativo, di durata massima di sei mesi;

c) un periodo applicativo presso strutture dirigenziali regionali, di durata non superiore a sei mesi;

d) lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, volte ad accertare conoscenze generali e specialistiche.

6. Ai partecipanti al corso può essere corrisposta, anche per il periodo applicativo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una borsa di studio a carico della Giunta regionale, di importo determinato nel bando.

7. Per la copertura di posizioni dirigenziali relative ad aree professionali specialistiche, in conformità alle esigenze rilevate nel Piano occupazionale, il bando di concorso può richiedere, come indicato nell'Allegato F), specifici requisiti culturali e professionali e/o particolari tipologie di titoli di studio, nel rispetto dei titoli di studio previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

8. Il bando di concorso, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni, può prevedere che una percentuale massima del cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali da ricoprire sia riservata al personale dipendente della Giunta regionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

9. Per la copertura delle posizioni dirigenziali con riserva a favore del personale interno, ai sensi del comma 8, può essere svolta una separata procedura concorsuale da bandire contestualmente a quella prevista per le posizioni aperte al pubblico.

10. Ai fini del presente regolamento, la posizione funzionale di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 2/2005 è individuata nella categoria D del vigente ordinamento professionale del comparto Regioni Autonomie locali, ovvero in posizioni giuridiche di altri ordinamenti/comparti contrattuali assimilabili, per contenuti, alla predetta.



Art. 13.

Norme per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato

1. La Giunta regionale può assumere dirigenti a tempo determinato nei casi e nei limiti stabiliti dalla l.r. n. 2/2005 e successive disposizioni attuative.

2. L'individuazione dei dirigenti da assumere ai sensi del comma 1, avviene tramite le procedure di cui all'art. 5, mediante criteri di scelta finalizzati all'accertamento della professionalità.

3. Per posizioni dirigenziali relative ad aree professionali specialistiche, il bando di concorso può richiedere, come indicato nell'Allegato F), specifici requisiti culturali e professionali e/o particolari tipologie di titoli di studio, nel rispetto dei titoli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

TITOLO IV

COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 14.

Composizione delle commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, e sono nominate con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento, sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alla posizione professionale da ricoprire. Nello stesso atto è nominato il soggetto che svolge le funzioni di segretario, scelto tra i dipendenti della Giunta regionale inquadrati nella categoria D.

2. In particolari situazioni, tra cui un elevato numero di domande di partecipazione, possono essere nominati uno o più segretari aggiunti.

3. Le Commissioni sono costituite nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Almeno uno dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

4. Le Commissioni di cui al comma 1, sono composte da:

a) per le categorie B3 e C:

1) il presidente, scelto tra i dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione, o un esperto esterno con i requisiti professionali corrispondenti almeno alla posizione giuridica D3;

2) due componenti, esperti nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni di categoria e posizione giuridica superiore a quella per la quale è indetto il concorso;

b) per la categoria D:

1) il presidente, esperto nelle materie del concorso, scelto tra i dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione, con anzianità non inferiore a cinque anni, o un esperto esterno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti;

2) due componenti, esperti nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, di categoria e posizione giuridica superiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni;

c) per la dirigenza:

1) il presidente, esperto nelle materie del concorso, scelto tra i dirigenti regionali o di altra pubblica amministrazione, con anzianità nella posizione dirigenziale non inferiore a dieci anni o un esperto esterno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti;

2) due componenti, esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, con anzianità nella posizione dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato, liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un'alta e qualificata esperienza in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.

5. Almeno uno dei componenti delle Commissioni esaminatrici, per i concorsi relativi a posizioni di categoria D o di qualifica dirigenziale, è scelto all'esterno dell'amministrazione regionale.

6. Ai sensi della normativa vigente, il presidente e i componenti delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti previsti al comma 4, salvo quanto diversamente previsto da norme speciali.

7. Le Commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più membri aggregati, esperti in lingua straniera, in informatica o anche in altre materie la cui conoscenza sia richiesta in relazione alla posizione da ricoprire.

8. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica dell'Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

9. Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario, il presidente della Commissione può chiedere di essere coadiuvato nell'attività di assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle prove. Sulla richiesta provvede il dirigente competente in materia di reclutamento, attingendo dagli elenchi di cui al comma 10. Il personale incaricato osserva le direttive impartite dal presidente per gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura.

10. Sono istituiti, presso le competenti strutture in materia di reclutamento, appositi elenchi di personale regionale per l'espletamento delle funzioni di:

a) segretario di Commissione;

b) membro esperto in lingua straniera e in informatica;

c) assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle prove d'esame.

Art. 15.

Competenze e responsabilità delle commissioni esaminatrici

1. La Commissione esaminatrice è responsabile dello svolgimento del concorso. È convocata dal proprio presidente che ne coordina i lavori.

2. La Commissione esaminatrice opera secondo criteri di imparzialità e correttezza, con le modalità definite in apposito atto del dirigente competente in materia di reclutamento. I componenti della Commissione sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.

3. La Commissione esaminatrice opera con la contestuale presenza di tutti i componenti e assume le decisioni a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte dei componenti di astenersi.


4. Il segretario redige i verbali delle sedute della Commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità con le indicazioni impartite dal presidente.

5. I membri aggregati hanno le medesime responsabilità degli altri componenti della Commissione, limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di propria competenza e alle fasi procedurali per le quali intervengono.

6. La Commissione esaminatrice si insedia entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di nomina. Nella prima seduta, i membri della Commissione sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, situazioni di incompatibilità con i candidati ammessi alla procedura. Nella stessa seduta, la Commissione stabilisce, altresì, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e/o delle prove concorsuali.

7. Le procedure concorsuali si concludono entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, o concorso per titoli ed esami in cui sia presente la sola prova orale, dalla data della prima convocazione della Commissione. L'inosservanza di tale termine è giustificata dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione ed è oggetto di determinazione da parte della Giunta regionale.

8. Alla conclusione dei lavori, la Commissione formula la graduatoria finale e rimette il processo verbale dei lavori e la relativa docu-



mentazione immediatamente e comunque non oltre quindici giorni dalla conclusione delle prove.

Art. 16.

Dimissioni e decadenza

1. In caso di dimissioni o decadenza per incompatibilità sopravvenuta di uno dei componenti o del segretario della Commissione esaminatrice, il dirigente competente in materia di reclutamento provvede alla sostituzione con il supplente eventualmente individuato nell'atto di nomina. In mancanza di nomina del supplente, viene ripetuta la procedura per l'individuazione del componente o del segretario effettivo. L'attività della Commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.

2. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo svolgimento di una prova o di una seduta della Commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua tempestiva sostituzione, il presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.

Art. 17.

Compensi dei componenti della commissione

1. I compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza e assi stenza, vengono riconosciuti sulla base di quanto previsto in apposito atto della Giunta regionale.

2. Per i componenti interni, il compenso è reso solo se l'attività è svolta al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto della disciplina regionale sull'omnicomprensività della retribuzione.

3. I compensi dei componenti delle Commissioni e del segretario sono riconosciuti, salvo casi eccezionali individuati nell'atto di cui al comma 1, solo nel caso di conclusione dei lavori nei termini fissati all'art. 15.

TITOLO V

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 18.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve contenere gli elementi e le indicazioni previsti dalla normativa vigente in materia e ogni ulteriore informazione per lo svolgimento delle operazioni concorsuali. In particolare, il bando prevede:

a) il numero dei posti messi a concorso, con l'indicazione delle percentuali eventualmente riservate al personale interno e quelle dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

b) la posizione lavorativa da ricoprire, indicando la categoria, il profilo professionale e il trattamento economico iniziale;

c) i requisiti generali per l'accesso al concorso;

d) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione;

e) le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, l'articolazione delle prove d'esame, ivi comprese le materie e gli argomenti oggetto delle prove stesse, la eventuale previsione di una preselezione, con precisazione del numero massimo di candidati ammissibili alla prova successiva;

f) e gli eventuali titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;

g) le modalità, i tempi e le forme per la comunicazione delle date delle prove d'esame nonché per la pubblicazione della graduatoria finale;

h) i criteri per la formazione della graduatoria finale;

i) l'informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti dai candidati in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza.

2. Il bando di concorso è adottato con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento del personale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nel sito Internet istituzionale della Regione e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, fatta salva la previsione di ulteriori e aggiuntive forme di pubblicizzazione in relazione alla complessità delle procedure e alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire o alla prevedibile difficoltà di reperire le professionalità ricercate.

Art. 19.

Proroga, riapertura, revoca e annullamento

1. Con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento del personale, pubblicata con le stesse modalità adottate per il bando, si può prevedere, per oggettive e motivate esigenze:

a) la proroga, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. A tal fine, gli eventuali nuovi candidati devono tassativamente possedere tutti i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso alla data di scadenza della prima pubblicazione e non del provvedimento di proroga dei termini. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione delle domande stesse;

b) la riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, dopo la scadenza del bando originario e prima dello svolgimento della prima e/o dell'unica prova del concorso. Con tale provvedimento di riapertura, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione delle domande stesse. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del provvedimento di riapertura;

c) la revoca del bando, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, per sopravvenuti motivi di preminente interesse pubblico o negli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente. Il provvedimento di revoca viene comunicato secondo forme di pubblicità idonee, in ragione del numero dei candidati che hanno interesse;

d) l'annullamento della procedura concorsuale o di singole fasi o di singoli atti, allorquando si ravvisino vizi non sanabili del procedimento, di singole fasi o di singoli atti, dai quali possa derivare l'illegittimità della procedura concorsuale.

Art. 20.

Requisiti generali per l'accesso

1. Possono partecipare ai concorsi di cui al presente regolamento coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea (UE) che possono accedere, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dalle norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174) purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai diciotto anni;


c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego. Il bando può indicare eventuali incompatibilità alla copertura di specifiche posizioni lavorative. La Regione si riserva di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per coloro che sono soggetti a tale obbligo;

f) titolo di studio prescritto dal bando;

g) assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire. In caso di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammiss-



sibilità all'impiego, la Regione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato con riferimento alle mansioni connesse con la posizione messa a concorso, del tempo trascorso dal reato commesso, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'ottenimento della riabilitazione.

2. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

3. Il dirigente competente in materia di reclutamento valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego, la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all'impiego regionale, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell'assunzione. I candidati privi di uno dei requisiti indicati al comma 1 sono esclusi dal concorso, in qualunque momento, con provvedimento motivato.

Art. 21.

Titoli di studio per l'accesso all'impiego

1. I titoli di studio minimi, richiesti per l'accesso all'impiego di cui al presente regolamento, sono i seguenti:

a) per l'accesso alla categoria B - posizione giuridica B1: licenza della scuola dell'obbligo;

b) per l'accesso alla categoria B - posizione giuridica B3: diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale o quadriennale, o diploma di qualifica di durata almeno triennale;

c) per l'accesso alla categoria C: diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso agli studi universitari;

d) per l'accesso alla categoria D - posizione giuridica D1: diploma universitario (DU) rilasciato ai sensi dell'art. 2 della l. 341/1990 o laurea (L) rilasciata ai sensi del d.m. 509/1999 e del d.m. 270/2004 e titoli di studio equivalenti;

e) per l'accesso alla categoria D - posizione giuridica D3: diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del d.m. 509/1999 o laurea magistrale (LM) ai sensi del d.m. 270/2004 e titoli di studio equivalenti, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per specifiche funzioni da svolgere, nonché la relativa abilitazione professionale ove richiesta;

f) per l'accesso alla qualifica dirigenziale: diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del d.m. 509/1999 o laurea magistrale (LM) ai sensi del d.m. 270/2004 e titoli di studio equivalenti, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per specifiche funzioni da svolgere, nonché la relativa abilitazione professionale ove richiesta.

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono essere in possesso del riconoscimento o equipollenza previsti dalla vigente normativa.

Art. 22.

Requisiti particolari

1. Per particolari profili professionali, il bando può prevedere, secondo quanto stabilito nell'Allegato F), requisiti specifici relativi:

a) all'iscrizione ad albi o ordini professionali;

b) al possesso di particolare esperienza di servizio e di attività in specifiche posizioni di lavoro, per periodi di durata prestabilita.

2. Il bando può, altresì, prevedere:

a) titoli comprovanti il conseguimento di particolari specializzazioni o esperienze professionali;

b) abilitazioni all'esercizio di attività professionali, alla conduzione di mezzi e macchine speciali;

c) ulteriori titoli di studio, ovvero di formazione, rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'art. 21.

Art. 23.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di reclutamento, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il termine perentorio fissato dal bando.

2. Il bando stabilisce le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, che possono essere:

a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso fa fede, al fine del rispetto dei termini, la data di inoltro risultante dal timbro dell'ufficio postale di accettazione;

b) mediante presentazione diretta all'ufficio protocollo dell'Amministrazione, il quale rilascia un timbro attestante la data dell'arrivo;

c) mediante agenzia di recapito autorizzata; in tal caso la domanda deve pervenire entro il termine fissato dal bando;

d) tramite procedura on-line, ove la stessa sia esplicitamente prevista dal bando, secondo le modalità indicate ed entro il termine perentorio fissato nel bando stesso.

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema indicato nel bando di concorso, riportando tutte le informazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scada in giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, dell'ufficio destinatario, il termine stesso deve intendersi prorogato al successivo primo giorno lavorativo.

6. In ogni caso, la domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza;

b) l'esplicito riferimento alla procedura concorsuale, con indicazione del posto per il quale si intende partecipare ed il relativo profilo professionale;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti o i motivi della non iscrizione o della cancellazione;

e) la dichiarazione di assenza di condanne penali ovvero le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti;

f) l'indicazione del titolo di studio richiesto per partecipare al concorso, con la votazione conseguita;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della loro risoluzione;

i) l'idoneità fisica all'impiego;

l) l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a preferenza o riserva di posti;

m) il recapito utile ai fini delle comunicazioni relative al concorso, fermo restando che, in mancanza, si considera tale la residenza indicata ai sensi della lettera a).

7. I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta riguardo all'ausilio necessario, in relazione alla propria disabilità, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame. La Commissione verifica la compatibilità dei tempi aggiuntivi richiesti in relazione alla specifica tipologia e complessità della prova selettiva consultando, se necessario, un medico competente del Servizio sanitario regionale.



Art. 24.

Autocertificazioni

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono rese per comprovare il possesso dei titoli, in luogo dei documenti originali o delle copie autenticate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del candidato.

3. Il bando può prevedere che le pubblicazioni e i lavori originali oggetto di valutazione devono essere allegati alla domanda, per estratto, in copia fotostatica, autenticata o in originale.

4. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese in modo chiaro ed esaustivo, indicando con esattezza e completezza tutte le circostanze e informazioni idonee a dare certezza del relativo contenuto e a consentire i successivi controlli di veridicità, pena la non valutabilità del titolo dichiarato.

Art. 25.

Ammissione dei candidati

1. Con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento, è disposta l'ammissione o esclusione dei candidati, indicando, per questi ultimi, i motivi di esclusione.

2. L'esclusione dal concorso è disposta per le domande pervenute fuori termine o non sottoscritte dal partecipante o prive di copia del documento di identità in corso di validità, nonché per quelle prive delle dichiarazioni essenziali richieste dal bando per l'ammissione alla procedura.

3. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati, entro venti giorni dalla adozione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o online laddove previsto.

4. Gli atti di ammissione o esclusione dei candidati sono comunicati alla Commissione esaminatrice, unitamente agli atti del concorso.

Art. 26.

Ammissione con riserva

1. L'ammissione con riserva alle prove concorsuali ovvero alla preselezione di cui all'art. 27, può essere prevista per ragioni di celerità, per tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini prescritti, o limitatamente ad alcuni candidati per i quali occorrono particolari verifiche in ordine ai requisiti per la partecipazione.

2. Nei casi di ammissione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti previsti dal bando è verificato solo con riferimento ai candidati che abbiano superato la preselezione ovvero ai candidati ammessi alla prova successiva o alla prova finale, ovvero in qualunque fase della procedura concorsuale nei casi in cui lo scioglimento della riserva sia subordinato a decisioni di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 27.

Preselezione

1. Il bando può prevedere che le prove d'esame siano precedute da preselezione, indicando anche il numero massimo dei candidati che, dopo averla superata, vengono ammessi a sostenere le prove del concorso. La preselezione è effettuata dalla Commissione, direttamente o avvalendosi del supporto di aziende specializzate o esperti in selezione del personale o soggetti comunque competenti, individuati nel rispetto delle norme sull'affidamento dei servizi.

2. La preselezione può anche precedere la nomina della Commissione. In tal caso l'azienda specializzata o gli esperti in selezione fanno riferimento alla struttura competente in materia di reclutamento.

3. Le aziende specializzate o i consulenti professionali cui si può fare ricorso per le preselezioni o per altre fasi delle procedure di reclutamento, vengono retribuiti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale.

4. Nei concorsi in cui è prevista una riserva ai sensi dell'art. 32, i dipendenti della Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui all'Allegato E), nei limiti dei posti riservati, sono esonerati dalle preselezioni di cui al presente articolo.

Art. 28.

Valutazione delle prove d'esame

1. Per la valutazione delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice ha a disposizione i punteggi previsti nell'Allegato A).

2. Nelle procedure per le quali si prevedono due prove scritte e una prova orale, l'ammissione alla prova orale avviene se la somma delle prove scritte è equivalente ad almeno 7/10, con non meno di 6/10 nelle singole prove scritte; la prova orale è superata con una votazione minima equivalente a 6/10.

3. Nelle procedure per le quali si prevede una sola prova scritta e una prova orale, l'ammissione alla prova orale avviene con una votazione minima nella prova scritta equivalente a 7/10; la prova orale è superata con una votazione minima equivalente a 6/10.

4. La prova orale è preceduta dalla verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche e, solo in caso di idoneità, si procede all'espletamento della stessa. Per la verifica delle conoscenze linguistiche e informatiche la Commissione esprime un giudizio di idoneità/inidoneità.

Art. 29.

Valutazione dei titoli

1. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, per categorie di titoli.

2. Costituiscono titoli valutabili i titoli di servizio, i titoli di studio, gli altri titoli e il curriculum formativo e professionale, secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato B).

3. Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, dei punteggi di seguito riportati:

a) per la categoria B (posizione giuridica B3), 40 punti di cui:

- 1) titoli di servizio fino a 27 punti;
- 2) titoli di studio fino a 6,5 punti;
- 3) altri titoli fino a 6,5 punti;

b) per la categoria C, 40 punti di cui:

- 1) titoli di servizio fino a 27 punti;
- 2) titoli di studio fino a 6,5 punti;
- 3) altri titoli fino a 6,5 punti;

c) per la categoria D, 60 punti di cui:

- 1) titoli di servizio fino a 30 punti;
- 2) titoli di studio fino a 10 punti;
- 3) curriculum formativo e professionale fino a 20 punti;

d) per la qualifica dirigenziale, 60 punti di cui:

- 1) titoli di servizio fino a 30 punti;
- 2) titoli di studio fino a 10 punti;
- 3) curriculum formativo e professionale fino a 20 punti.

4. Nella valutazione dei titoli di servizio, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio differenziato al servizio prestato a tempo pieno e a tempo parziale, in modo direttamente proporzionale all'orario di lavoro svolto e nei limiti del punteggio di cui al comma 3.

5. La valutazione dei titoli precede la prova orale e, nei concorsi per titoli ed esami, precede la correzione degli elaborati delle prove scritte.

6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.



Art. 30.

Votazione complessiva e formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, ove previsti, il voto della prova scritta o, se più di una, la somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e il voto conseguito nella prova orale, secondo quanto definito nell'Allegato 1.

2. Nella graduatoria di merito sono inseriti i candidati che hanno utilmente superato le prove concorsuali, secondo quanto stabilito nella Tabella riepilogativa della valutazione dei titoli e delle prove, di cui all'Allegato 1.

3. La graduatoria è approvata dal dirigente competente in materia di reclutamento, previa verifica, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 33, ove dichiarati, e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La graduatoria è, altresì, pubblicata nel sito Internet istituzionale della Regione.

Art. 31.

Categorie riservatarie e preferenze

1. Le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. In relazione a tale limite, l'eventuale riduzione dei posti da riservare secondo legge, si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

2. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito, ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

3. Le riserve da prevedere nei singoli bandi sono individuate sulla base di quanto definito nel Piano occupazionale di cui all'art. 3.

Art. 32.

Riserva per il personale della Giunta regionale

1. Il Piano occupazionale di cui all'art. 3 può stabilire, in una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, la riserva per i dipendenti della Giunta regionale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, in conformità con le disposizioni normative nel tempo vigenti.

2. Per l'accesso alla riserva di cui al comma 1 è richiesto, per ogni categoria o posizione a concorso, il possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno e dei titoli di servizio di cui all'Allegato E).

3. Per particolari posizioni lavorative per le quali occorra, sulla base di norme di legge, il possesso di specifici titoli di studio, abilitazioni professionali, patenti o altri titoli, il bando ne prevede come obbligatorio il possesso anche per il personale interno.

4. Per l'applicazione della riserva al personale della Giunta regionale, oltre ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, è richiesta l'assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari definitive superiori alla multa, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

5. La valutazione positiva conseguita dal dipendente, ai sensi del sistema regionale di valutazione delle prestazioni individuali, per almeno tre anni, costituisce titolo rilevante ai fini dell'ammissione ai posti riservati nei concorsi in cui si preveda una riserva ai sensi del comma 1.

6. I requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 33.

Preferenze

1. Nei concorsi in cui non sia prevista una riserva di posti per il personale della Giunta regionale, per i candidati risultati a parità di merito a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, la preferenza è determinata ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

2. A parità di merito e dei titoli di cui al comma 1, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

3. Nei concorsi in cui sia prevista una riserva per il personale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 32, la preferenza, a parità di merito, per i posti riservati, è determinata:

a) dalla valutazione positiva, conseguita dal dipendente, nel livello più alto del sistema di valutazione delle prestazioni individuali della Regione, nell'anno precedente a quello di indizione del concorso.

b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

c) dalla minore età.

Art. 34.

Verifica dei titoli

1. I candidati collocati in graduatoria in posizione utile per l'assunzione sono invitati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre la documentazione richiesta e a prendere servizio nel termine assegnato, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, per l'assunzione in prova nella posizione da coprire.

2. Al momento dell'assunzione, si provvede alla verifica degli eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione e si procede, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dagli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, sono assunte le conseguenti determinazioni rispetto alla valutazione conseguita e alla posizione occupata nella graduatoria, ferma restando ogni altra azione.

Art. 35.

Graduatorie pubbliche

1. Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito Internet istituzionale della Regione. I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. Le graduatorie restano valide per tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo diverso periodo previsto da disposizioni speciali e inderogabili.

3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.

4. L'utilizzazione per scorrimento delle graduatorie concorsuali è previsto, di norma, negli atti di Piano occupazionale di cui all'art. 3.

5. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per le assunzioni di cui all'art. 11.

6. La rinuncia o l'accettazione dell'assunzione a tempo determinato ai sensi del comma 5 non pregiudicano l'eventuale assunzione a tempo indeterminato.



Art. 36.

Utilizzo delle graduatorie di altri enti

1. Per particolari temporanee ed eccezionali esigenze, la Giunta regionale può prevedere, con apposito atto, la utilizzazione di graduatorie di concorsi indetti da altra pubblica amministrazione, anche con particolare riferimento agli enti e alle agenzie strumentali regionali, autorizzando il dirigente competente in materia di reclutamento del personale alla stipula di specifica convenzione, preliminare all'indizione del bando.

2. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa specifica convenzione e nel rispetto della normativa generale in materia di accesso all'impiego pubblico, dal Consiglio regionale, dagli enti e agenzie regionali di carattere strumentale, dagli enti locali dell'Umbria e da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 37.

Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione assicura la massima riservatezza su tutti i dati contenuti nelle domande di partecipazione al concorso.

2. I dati personali forniti in sede di partecipazione alle procedure di reclutamento, o comunque acquisiti, sono raccolti e trattati dalla struttura regionale competente in materia di reclutamento, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse all'espletamento delle attività di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Attuazione art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), nelle procedure concorsuali pubbliche previste, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale e per posizioni di inquadramento giuridico non superiori alla posizione giuridica D1, è attribuito un punteggio aggiuntivo, per i periodi lavorativi resi nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, ai candidati già titolari di contratti di lavoro di natura subordinata a tempo determinato o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati con le strutture della Giunta regionale o i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della l.r. n. 38/2007.

2. Per i candidati di cui al comma 1, e limitatamente al periodo massimo del quinquennio di cui al comma 1, il coefficiente di valutazione dei titoli di servizio, definito, per ogni categoria professionale, nelle schede dell'Allegato B), con le precisazioni di cui al comma 3, è valorizzato nel seguente modo:

a) per il servizio a tempo determinato prestato in categoria corrispondente o superiore a quella del posto da ricoprire, è maggiorato del cinquanta per cento;

b) per il servizio a tempo determinato prestato in categoria propeudeutica o inferiore a quella del posto da ricoprire, è maggiorato del trenta per cento;

c) per i periodi di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla medesima area professionale della posizione da ricoprire, è maggiorato del venticinque per cento;

d) per i periodi di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a diversa area professionale, è maggiorato del quindici per cento.

3. Per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al comma 2, in relazione al contenuto dell'incarico esercitato, il coefficiente di

valutazione dei titoli di servizio, applicabile per la maggiorazione, è il seguente:

a) nei concorsi per posti di categoria C, quello previsto nella scheda 2, punto 2, lettera a) dell'Allegato B);

b) nei concorsi per posti di categoria D1, quello previsto nella scheda 3, punto 2, lettera a) o b) dell'Allegato B).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai titolari di contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2005 e dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2000, per i periodi relativi al quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007.

5. In relazione alla specificità delle posizioni lavorative da ricoprire, nelle procedure concorsuali pubbliche previste per gli anni 2008, 2009 e 2010, è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, per la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso gli enti di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 38/2007, mediante la maggiorazione del dieci per cento dei coefficienti di valutazione dei titoli di servizio di cui all'Allegato B), schede 1, 2 e 3:

a) per il servizio prestato con contratto a tempo determinato in categoria corrispondente o superiore a quella del posto da ricoprire;

b) in caso di prestazioni rese attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili alla medesima area professionale della posizione da ricoprire.

6. Per le procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 1, e limitatamente al Piano Occupazionale vigente, i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 2 della legge regionale n. 38/2007 che abbiano prestato attività lavorativa per non meno di centottanta giorni nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007 e i dipendenti della Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono esonerati dalle preselezioni di cui all'art. 27. Alle medesime procedure concorsuali, in considerazione delle specifiche peculiarità e finalità, si applicano esclusivamente le procedure previste dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 39.

Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 38/2007, per le assunzioni di cui all'art. 11, è utilizzato l'Albo adottato con determinazione dirigenziale n. 5781/2008, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria n. 33 - Parte III Avvisi e concorsi - del 5 agosto 2008, come modificato con determinazione dirigenziale n. 8210/2008, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria n. 42 - Parte III Avvisi e concorsi - del 7 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei criteri di indirizzo definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 512/2008 e delle modalità operativo-gestionali di cui alla determinazione dirigenziale n. 8210/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le graduatorie dei concorsi pubblici approvate a partire dall'anno 2010 sono utilizzate per le assunzioni di cui all'art. 11, per le categorie e i profili professionali corrispondenti, in luogo dell'Albo di cui al comma 1.

Art. 40.

Norma finale


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Alle procedure concorsuali già avviate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione delle previsioni del Piano occupazionale 2007-2009, continuano ad applicarsi le disposizioni del precedente ordinamento.

Art. 41.

Abrogazioni e disapplicazioni

1. Il regolamento regionale 23 aprile 1985, n. 2 (Norme generali per lo svolgimento dei concorsi) e il regolamento sui percorsi verticali di carriera di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1749



del 11 dicembre 2002, come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1319 del 27 luglio 2007, sono abrogati.

2. Sono disapplicate, altresì, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le norme legislative regionali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e della l.r. n. 38/2007. Restano salvi i bandi e gli avvisi indetti, nonché gli adempimenti già effettuati ai sensi della normativa previ-gente.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 38/2007, cessano gli effetti della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7.

4. Fino all'adozione di specifici provvedimenti, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 2/2005, i profili professionali attribuiti al personale regionale sono quelli contenuti nell'Allegato C) alla legge regionale n. 41/1984 e successive modificazioni e integrazioni, come riportati nell'Allegato F), in cui si fa riferimento, per le specifiche mansioni, alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 1475 del 25 marzo 1985 e n. 878 del 19 dicembre 1988.

5. Con appositi atti, in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, sono definiti i termini e le modalità delle procedure di cui all'art. 4, comma 2.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa esplicito rinvio al d.p.r. n. 487/1994 e alla normativa nazionale e regionale in materia, in quanto compatibile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 19 marzo 2010

LORENZETTI

(Omissis)

10R1210

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2010, n. 7.

Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

(Pubblicata nel S.O. n. 1al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2010)

La Giunta regionale ha approvato.

Il parere della Commissione consiliare competente, previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, è stato reso ai sensi dell'art. 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

PRINCIPALI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'art. 69, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), contiene disposizioni relative:

a) alle finalità e contenuti del Piano comunale dei servizi alla popolazione (PCS) di cui all'art. 5 della legge regionale 11/2005;

b) alla determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime di cui all'art. 6 della legge regionale 11/2005, in riferimento alle diverse situazioni insediative;

c) alla classificazione delle situazioni insediative del PRG di cui all'art. 6 della legge regionale 11/2005 per la definizione della relativa disciplina urbanistica del PRG.

2. Le disposizioni del presente regolamento assicurano, nella formazione degli strumenti urbanistici comunali, la qualità urbana, edilizia, ecologica ed ambientale degli insediamenti, nonché la definizione di infrastrutture e servizi secondo parametri di qualità, fruibilità e accessibilità, tenendo conto delle condizioni socio economiche dei territori e della programmazione degli enti locali interessati.

3. Ai sensi dell'art. 69, comma 5 della legge regionale 11/2005, la disciplina del presente regolamento concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime di cui ai Titoli II e III, nonché quella relativa alle situazioni insediative di cui al Titolo IV, sostituisce le disposizioni previste agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di standard e di zone territoriali omogenee.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni concernenti il PCS previste al Titolo II si applicano al PRG di cui alla legge regionale 11/2005 e relative varianti.

2. Le disposizioni concernenti le dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovracomunale previste all'art. 10 si applicano al PRG di cui alla legge regionale n. 11/2005 e al PRG di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle ll.rr. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) e relative varianti, nonché alle varianti di cui all'art. 67, comma 3 della legge regionale 11/2005.

3. Le disposizioni concernenti le dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovracomunale previste all'art. 10 si applicano al PRG di cui alla legge regionale 11/2005 e al PRG di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle ll.rr. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) e relative varianti, nonché alle varianti di cui all'art. 67, comma 3 della legge regionale 11/2005.



TITOLO II

PIANO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Art. 3.

Piano comunale dei servizi alla popolazione

1. Il PCS integra il contenuto del PRG, parte strutturale, per la programmazione e la definizione degli indirizzi urbanistici ed eventualmente gestionali dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o di interesse generale o collettivo, che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali previste al titolo III, ai fini della disciplina del PRG, parte operativa.

2. Il PCS costituisce riferimento per la pianificazione di settore relativa ai servizi, nonché per la formazione degli atti di programmazione e di bilancio comunali.

3. Il PCS ha l'obiettivo di:

a) inserire la tematica della dotazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature nel PRG, per la costruzione della città pubblica e la caratterizzazione e qualificazione dello spazio urbano e del paesaggio;

b) consentire la valutazione, in sede di PRG, del dimensionamento e dei requisiti di qualità prestazionali dei servizi, degli spazi e delle attrezzature, in termini di localizzazione, di sostenibilità ambientale, di accessibilità di significatività dei caratteri tipologici ed architettonici, nonché di efficienza della gestione.

4. Il PCS è redatto in coerenza con le acquisizioni del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 11/2005.

Art. 4.

Contenuti del PCS

1. Il PCS contiene:

a) la verifica, sulla base dei requisiti e standard di qualità e dei parametri prestazionali di cui all'art. 8, nonché sotto il profilo gestionale, dello stato dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o di interesse generale o collettivo, esistenti, rapportati agli abitanti e agli utenti attuali, con riferimento alle dotazioni territoriali e funzionali previste agli articoli 10 e 11;

b) la valutazione del fabbisogno quali-quantitativo pregresso e futuro da porre a base del dimensionamento del sistema delle dotazioni territoriali e funzionali da assicurare in sede di PRG, parte operativa, tramite l'adeguamento dei servizi, spazi ed attrezzature esistenti ed eventualmente con quelli di nuova realizzazione;

c) gli indirizzi e criteri per la definizione, in sede di PRG, parte operativa, dei caratteri quali-quantitativi dei servizi, degli spazi e delle attrezzature di nuova realizzazione, in rapporto ai loro aspetti funzionali, ambientali, morfotipologici, architettonici e paesaggistici;

d) la definizione dei criteri perequativi che tengano conto delle diverse situazioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 11/2005, nonché dei criteri per l'utilizzo delle quantità edificatorie di compensazione per l'eventuale acquisizione bonaria e gratuita da parte del comune delle aree necessarie alla realizzazione delle attrezzature, degli spazi e dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 11/2005.

2. Il PCS può individuare le circostanze e le condizioni in presenza delle quali i servizi, gli spazi e le attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale o collettivo possono essere considerati integrativi del sistema delle dotazioni pubbliche.

Art. 5.

Fabbisogni e dimensionamento del sistema delle dotazioni

1. Il PCS determina il fabbisogno pregresso e futuro dei servizi, spazi e attrezzature che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali di cui al Titolo III in riferimento:

a) alla distribuzione territoriale degli insediamenti esistenti e quantificati dal PRG e alla loro prevalente destinazione residenziale, direzionale, produttiva, turistica e commerciale;

b) all'entità degli abitanti ed alle caratteristiche ed entità dell'utenza determinati come previsto all'art. 6;

c) ai bacini di utenza riferiti ai diversi servizi ed attrezzature di cui all'art. 7;

d) alla misura delle dotazioni territoriali e funzionali per singola tipologia di servizi e attrezzature come valore unitario, nonché definendo il valore complessivo delle dotazioni medesime.

2. Il PCS, tenendo conto di quanto previsto al comma 1, dimensiona il sistema delle dotazioni territoriali e funzionali nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 6.

Determinazione degli abitanti e degli utenti

1. Ai fini della determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 9 e 10, il numero degli abitanti e degli utenti è determinato in rapporto a:

a) popolazione residente nel comune sulla base dei dati anagrafici e tenendo conto della distribuzione territoriale e dei bacini di utenza di cui all'art. 7;

b) abitanti da insediare secondo le previsioni dello strumento urbanistico, anche in base alla distribuzione territoriale ed ai bacini di utenza valutati assumendo un rapporto variabile da 33 a 60 mq. di superficie utile coperta per abitante, in riferimento alle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle destinazioni d'uso previste;

c) popolazione gravitante nel territorio comunale, stimata in base agli occupati nelle strutture pubbliche e private, agli studenti, agli utenti dei servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale sia pubblici che privati, nonché in base ai flussi turistici e all'affluenza per grandi manifestazioni, comprese quelle fieristiche.

Art. 7.

Determinazione dei bacini di utenza

1. Al fine del fabbisogno e del dimensionamento di cui all'art. 5 si assumono come significativi i seguenti bacini d'utenza rispetto ai quali sono riferiti i necessari servizi, spazi ed attrezzature:


a) bacini di utenza di livello elementare corrispondenti alle frazioni o ai quartieri per i quali sono di norma necessari almeno l'asilo nido, la scuola d'infanzia, le attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde e per attività sportive di base, i parcheggi, gli spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale, le infrastrutture tecnologiche e per la protezione civile;

b) bacini di utenza di livello intermedio corrispondenti ad aggregazioni di frazioni o quartieri per i quali sono di norma necessari, oltre ai servizi di cui alla lettera a), le scuole primarie e secondarie di primo grado, le delegazioni comunali, le sedi delle forze di pubblica sicurezza, il verde in parchi urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport e le attività culturali;

c) bacini di utenza di livello comunale per i quali sono di norma necessarie tutte le altre dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 10 e 11 attinenti l'intero territorio comunale;

d) bacini di utenza di livello sovracomunale per i quali sono di norma necessari tutti i servizi di livello scolastico superiore all'obbligo, universitario, sanitario, assistenziale, sedi di enti ed istituzioni pubbliche e di soggetti che svolgono funzioni di interesse generale o collettivo, previste anche dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale sul territorio comunale.

2. Il PCS, il PRG e i Piani attuativi o di settore individuano gli elementi insediativi ai fini della struttura urbana minima di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) della legge regionale 11/2005 pertinenti a ciascun bacino di utenza di cui al comma 1, in base alla linee guida emanate dalla Giunta regionale.



Art. 8.

Requisiti di qualità prestazionali

1. I requisiti di qualità prestazionali delle diverse categorie o tipologie di servizi e attrezzature sono verificati almeno sulla base dei seguenti criteri generali:

a) assicurare una localizzazione ottimale dei servizi e delle attrezzature ai fini della qualità dell'ambiente urbano, utilizzando suoli morfologicamente adatti e ben esposti sotto il profilo del soleggiamento e della ventilazione, nonché garantendo l'accessibilità rispetto ai principali sistemi infrastrutturali stradali, pedonali, ciclabili e ai punti di interscambio della mobilità anche sulla base dei requisiti e degli standard di cui al Titolo III e all'art. 16 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi);

b) assicurare una sinergia fra i servizi e le aree di concentrazione delle attività residenziali ed economiche, garantendo la qualità funzionale della città e del territorio, la fruibilità e la sicurezza degli utenti in base alle diverse fasce di età ed ai soggetti diversamente abili;

c) favorire un assetto e una dislocazione ottimale del verde urbano e territoriale per qualificare la qualità dei tessuti urbani e del territorio, garantendo la massima continuità degli spazi e delle attrezzature pubbliche in modo da realizzare un sistema integrato e continuo di fruizione rispetto alle aree residenziali e per servizi, coordinato con il sistema della mobilità anche ciclopeditone;

d) assicurare la tutela e la realizzazione degli elementi che costituiscono la rete ecologica regionale di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) per migliorare la qualità ecologico-ambientale del territorio, anche in applicazione dell'art. 48, comma 4 della legge regionale 27/2000;

e) valorizzare sotto il profilo infrastrutturale e ambientale gli ambiti del territorio caratterizzati dalla presenza di funzioni produttive e per servizi fortemente specializzate che determinano una elevata capacità di attrazione di persone a livello comunale e sovracomunale;

f) assicurare la realizzazione di aree verdi di filtro piantumato e/o da piantumare connesse alla viabilità e agli insediamenti produttivi con l'obiettivo di mitigare gli impatti ambientali e integrare la qualità dell'ambiente urbano;

g) garantire i collegamenti con le reti tecnologiche e la presenza dei relativi impianti di trattamento e smaltimento dei reflui.

2. Nelle aree per nuovi insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali, lungo il perimetro dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde e parcheggi privati, pubblici o di uso pubblico, le alberature di alto medio fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni sessanta metri quadrati di superficie di area edificabile, libera da costruzioni. Gli strumenti urbanistici o il PCS stabiliscono l'arredo degli spazi di parcheggio di cui sopra con particolare riferimento alle prestazioni ambientali, alla presenza di alberature di strutture di copertura con sovrastanti pannelli fotovoltaici o solari.

Art. 9.

Modalità per le previsioni delle dotazioni territoriali e funzionali

1. Il PRG, parte strutturale, in coerenza con le risultanze del PCS, fissa i criteri in base ai quali il PRG, parte operativa provvede a soddisfare sia il fabbisogno pregresso, sia il nuovo fabbisogno generato dagli interventi di trasformazione previsto dal Piano.

2. Il PRG, parte operativa, assicura il soddisfacimento di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze dei diversi bacini di utenza, così come rilevate dal PCS, e garantendo la rispondenza ai requisiti prestazionali di cui all'art. 8, attraverso la acquisizione delle aree e degli immobili necessari:

a) con le modalità di cui al comma 2, lettere f) e h) e del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 11/2005, o in sede di varianti effettuate ai sensi dell'art. 18 della stessa legge regionale 11/2005;

b) in sede di convenzione urbanistica, nel caso di trasformazioni ad attuazione indiretta;

c) tramite esproprio, perequazione e compensazione.

3. Il PRG, parte strutturale, individua in termini fondiari le infrastrutture lineari e nodali di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 11/2005 e indica gli elementi insediativi principali ed essenziali ai fini della struttura urbana minima (SUM) di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) della stessa legge regionale 11/2005.

4. Ai fini della quantificazione e previsione delle dotazioni territoriali, gli spazi di sosta e parcheggio sono dimensionati come previsto all'art. 3, comma 4 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relativi alla edificazione) e per le aree a verde sono computabili anche le piazze ed altri spazi pubblici o di uso pubblico.

TITOLO III

DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONI MINIME

Art. 10.

Dotazioni territoriali e funzionali di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale

1. Il PRG prevede la dotazione di aree per i seguenti servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale:

a) grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto, centri merci e per sistemi di mobilità alternativa, autostazioni e scali ferroviari;

b) istruzione superiore all'obbligo ed universitaria;

c) salute e assistenza;

d) verde pubblico in parchi urbani e territoriali comprensive di piazze o altri spazi liberi;

e) attrezzature per lo sport e per le attività culturali;

f) infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o metano, dell'acqua; infrastrutture per le telecomunicazioni, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; infrastrutture per servizi di trasporto ed altri servizi collegati ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, e simili; attrezzature cimiteriali;

g) infrastrutture di protezione civile e quelle volte a costituire la struttura urbana minima (SUM) per garantire efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana;

h) aree finalizzate a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse storico, culturale, paesaggistico, ambientale e di interesse archeologico e corridoi ecologici.

2. La dotazione minima di riferimento complessiva delle aree di cui al comma 1 che comunque assicurino i requisiti prestazionali di cui all'art. 8, è di 35 mq per ogni abitante e utente, determinati con riferimento ai bacini d'utenza. Il comune riduce la quantità minima suddetta escludendo le dotazioni non previste dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale sul territorio comunale ovvero quelle che il comune non ritiene necessarie in base alle caratteristiche insediative e territoriali.

3. Nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali la dotazione minima necessaria di cui ai commi 1 e 2 è calcolata limitatamente alle effettive necessità prodotte dalle nuove previsioni.

Art. 11.


Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali

1. Le dotazioni territoriali e funzionali minime, per spazi pubblici al servizio di insediamenti residenziali sono determinate nel rispetto dei valori minimi di seguito riportati, espressi in metro quadrato per abitante insediato o da insediare:

a) asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado 4;

b) attrezzature di interesse comune 4;

c) spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde comprensivi di piazze, di altri spazi liberi per attività sportive di base e corridoi eco-



logici, volti a soddisfare anche la necessità di aree di urbanizzazione primaria 5;

d) parcheggi di quartiere e spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale, volti a soddisfare anche la necessità di aree di urbanizzazione primaria 5

Totali 18

2. Gli strumenti urbanistici prevedono, anche in attuazione dell'art. 3, comma 1 del r.r. 9/2008 e dell'art. 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), i nuovi insediamenti e quelli esistenti oggetto di ristrutturazione urbanistica, ai fini prevalentemente residenziali, con la esclusione dei centri storici, ove quote di superfici fondiaria e relativi diritti edificatori sono destinate ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale, in rapporto al fabbisogno locale ed in relazione all'entità ed al valore delle trasformazioni.

3. Le singole quantità di aree e spazi per le dotazioni territoriali e funzionali minime previste al comma 1, ferma restando la dotazione complessiva determinata dalla sommatoria delle stesse quantità, possono essere motivatamente modificate sulla base delle esigenze dei bacini d'utenza e delle caratteristiche degli insediamenti e degli interventi edilizi, secondo le valutazioni effettuate e le motivazioni contenute nel PRG, parte strutturale, nel PCS e secondo le conseguenti disposizioni del PRG, parte operativa o dei piani attuativi.

4. I Piani attuativi di nuovi insediamenti e di ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, ai fini prevalentemente residenziali, prevedono, salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 14, che le dotazioni territoriali e funzionali minime e le aree per edilizia residenziale pubblica o sociale di cui ai commi 1 e 2, sono urbanizzate, sistemate e cedute gratuitamente al comune.

5. Il comune, anche su richiesta del proponente l'intervento, in alternativa alla cessione delle aree di cui al comma 2, può prevedere, in determinati ambiti di trasformazione, la cessione gratuita, per pari valore, di immobili o parti di essi, da destinare all'edilizia residenziale pubblica o sociale. Nel caso in cui il valore di detti immobili ecceda quello di cessione gratuita delle stesse aree di cui al comma 2, il relativo valore compensativo è stabilito con apposita convenzione tra il comune e il soggetto attuatore o il proprietario in base al costo di edilizia residenziale pubblica per le nuove costruzioni.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunque di immediata applicazione per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica o mutamento della destinazione d'uso, previsti da Piani attuativi di strumenti urbanistici generali, con esclusione degli interventi nei centri storici.

7. Gli edifici residenziali prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta delle parti abitative.

Art. 12.

Dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio di insediamenti direzionali, per servizi, produttivi e turistici

1. Le quantità minime di aree per dotazioni al servizio di insediamenti direzionali, per servizi e per la ristorazione, sono stabilite in settanta metri quadrati di spazio per parcheggio, ed in trenta metri quadrati per verde, ogni cento metri quadrati di superficie utile coperta adibita alle attività.

2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali e artigianali sono stabilite in misura non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie territoriale o fondiaria della zona destinata a tali insediamenti per aree a parcheggio e, in misura non inferiore al cinque per cento della stessa superficie per aree a verde.

3. La quantità minima di spazi al servizio di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con esclusione di quelle a carattere non imprenditoriale e agri-turistiche, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di quattro metri quadrati per ogni trenta metri quadrati di superficie utile coperta totale destinata all'attività. Nelle strutture ricettive di cui sopra le dotazioni territoriali per le attività complementari quali bar, ristorante, piccoli spazi commerciali, spazi congressuali e similari, sono quantificate riducendo del cinquanta per cento le quantità di cui al comma 1.

4. Al servizio di strutture ricettive all'aria aperta, quali villaggi turistici, campeggi e camping village, oltre alle aree private necessarie per il soddisfacimento dei requisiti obbligatori ai fini della classificazione, è stabilita una quantità minima di spazi per parcheggi pubblici, non inferiore all'otto per cento dell'intera superficie territoriale dell'insediamento.

5. Salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sistemate e urbanizzate, sono cedute al comune.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, sono di immediata applicazione sia in caso di intervento diretto che per la redazione di piani attuativi di strumenti urbanistici generali.

7. Gli insediamenti di cui al presente articolo prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta esclusa quella relativa a magazzini, depositi e altri locali non accessibili all'utenza.

Art. 13.

Dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli insediamenti commerciali

1. Le dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio degli insediamenti commerciali è stabilita in cento metri quadrati ogni cento metri quadrati di superficie utile coperta. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale utile coperta è compresa tra metri quadrati seicento e metri quadrati quattromila-cinquecento e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale utile coperta è superiore a metri quadrati quattromilacinquecento. La dotazione minima di cui sopra è destinata a parcheggio in misura non inferiore all'ottanta per cento, in relazione alla ubicazione e alla tipologia di vendita.

2. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a metri quadrati cinquemilacinquecento deve essere comunque prevista la dotazione minima, di un posto auto ogni sei metri quadrati di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare, e di un posto auto ogni undici metri quadrati di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare.

3. Le attività commerciali all'ingrosso che svolgono anche commercio al dettaglio sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione di aree ed immobili per dotazioni territoriali e funzionali minime di cui al presente articolo.

4. Il PRG può individuare i casi e le circostanze in cui, ai fini del rispetto delle quantità minime di cui ai commi 1, 2 e 3, sono computabili anche le aree private da sistemare ed urbanizzare per adibire ad uso pubblico sulla base di convenzione o atto d'obbligo registrati e trascritti. Salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, è facoltà del comune richiedere la cessione gratuita di tutte o parte di tali aree sistemate e urbanizzate.

5. I comuni, con gli strumenti urbanistici o con il Piano comunale dei servizi, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati negli ambiti o zone degli insediamenti esistenti che rivestono interesse storico, artistico, testimoniale e paesaggistico, la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime di cui al comma 1.

6. Ai fini del calcolo della superficie utile coperta di cui al comma 1, le superfici effettivamente utilizzate per magazzini e depositi non accessibili all'utenza e non adibite a mostre o esposizioni di prodotti, sono considerate nella percentuale del trenta per cento.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono di immediata applicazione sia in caso di intervento diretto che per la redazione di piani attuativi di strumenti urbanistici generali.

8. Gli insediamenti di cui al presente articolo prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta, esclusa quella relativa a magazzini, depositi e altri locali non accessibili all'utenza.



Art. 14.

Modalità per la definizione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali

1. Il PRG, parte operativa, anche in base ai contenuti del PCS, stabilisce, per le dotazioni territoriali e funzionali previste all'art. 11, i casi e le modalità in cui:

a) le aree possono essere reperite in tutto o in parte anche all'esterno dei comparti residenziali, in aree classificate dal PRG per attrezzature e servizi;

b) il corrispettivo valore delle aree di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) può essere, in tutto o in parte, monetizzato, in alternativa alla loro sistemazione e cessione o in alternativa alla sola cessione, definendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari delle aree oggetto di intervento, come previsto al comma

c) le superfici per dotazioni territoriali e funzionali di cui all'art. 11, commi 1 e 2, qualora non raggiungano dimensioni funzionali o non garantiscano localizzazioni idonee per assicurare un corretto assetto urbano e territoriale, possono essere monetizzate come previsto al comma 4.

2. I comuni, anche a richiesta del proponente l'intervento, con provvedimento motivato, in relazione alla ubicazione degli insediamenti di cui agli articoli 12 e 13, possono prevedere:

a) che la realizzazione delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime sia sostituita dalla realizzazione a carico dello stesso proponente di adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti urbanistici, anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca una migliore soluzione urbanistica e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti e lavori pubblici;

b) i casi in cui le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, possono essere, in tutto o in parte, monetizzate, in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita o in alternativa alla sola cessione o al vincolo di uso pubblico, stabilendo il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari, definite in base a convenzione o atto d'obbligo, con le modalità previste al comma 4.

3. Il comune utilizza le somme ricavate dalla monetizzazione per la realizzazione dei servizi e attrezzature previsti dal PRG, ovvero per i servizi e attrezzature previsti dal Piano triennale delle opere pubbliche. I proventi da monetizzazione di cui all'art. 11, comma 2, sono utilizzati dal comune per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale.

4. I comuni nel regolamento comunale per l'attività edilizia stabiliscono preliminarmente norme generali per disciplinare:

a) i casi di monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime previste in applicazione del presente Titolo, prevedendo limitazioni per determinati ambiti del territorio o insediamenti e stabilendo i relativi oneri con riferimento al valore di esproprio delle aree, con eventuali e motivate riduzioni, ed al costo delle opere stesse, tenendo conto delle norme regolamentari di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), nonché prevedendo le modalità di gestione a carico dei proprietari delle aree sottoposte a vincolo di uso pubblico;

b) i casi in cui i parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti possono essere sostituiti con parcheggi pubblici di quartiere, ubicati nelle zone circostanti e collegati funzionalmente ad essi, previa individuazione dei relativi ambiti urbani.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono di immediata applicazione.

TITOLO IV

SITUAZIONI INSEDIATIVE

Art. 15.

Situazioni insediative del PRG

1. Il PRG, in attuazione delle disposizioni previste agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 11/2005, individua e disciplina le parti del territorio comunale costituenti le diverse situazioni insediative distinte

in insediamenti esistenti o di nuova previsione secondo la disciplina prevista agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

2. Il territorio agricolo, parte dello spazio rurale, è disciplinato dal Titolo III, Capo II della legge regionale e dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale 27/2000 ed è costituito dalle aree agricole, dalle aree di particolare interesse agricolo, dalle aree per le produzioni agricole di qualità e per l'attività zootecnica.

3. Le aree boscate e le relative fasce di transizione, rappresentano un elemento dello spazio rurale determinante per la qualità del paesaggio. Esse sono definite e disciplinate dall'art. 15 della legge regionale 27/2000, dal PTCP e dalle normative di settore. Le aree boscate non sono computabili, ai fini della definizione dell'indice di utilizzazione territoriale previsto per le zone agricole e non possono essere interessate da nuove situazioni insediative.

4. Le fasce di rispetto da infrastrutture e attrezzature anche tecnologiche, da corsi d'acqua e dai laghi, a tutela di insediamenti che rivestono valore storico-culturale, nonché le fasce di transizione dei boschi previste dalle normative e/o individuate nel PRG, assumono i diritti edificatori delle aree, degli ambiti o degli insediamenti ove ricadono. Tali diritti edificatori possono essere esercitati all'interno di tali ambiti o insediamenti con le modalità previste dal PRG, anche in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 11/2005.

5. La previsione nello strumento urbanistico generale di nuovi insediamenti, diversi da quelli di cui all'art. 17, non può interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada.

Art. 16.

Caratteristiche degli insediamenti

1. Gli insediamenti del PRG sono definiti dalla presenza di fenomeni territoriali, tessuti insediativi e presenze paesaggistico-ambientali, riconosciute attraverso il sistema delle conoscenze ed esaminate nel ciclo della valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale 11/2005 e per quanto previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, in materia di valutazione ambientale strategica, al fine di definire l'insieme delle caratteristiche di gestione urbanistico-ambientale e di modalità d'intervento.

2. Per gli insediamenti, il PRG, parte operativa, in base alle acquisizioni del sistema delle conoscenze e delle valutazioni ed alle prescrizioni del PRG, parte strutturale, dei piani sovraordinati e delle normative urbanistiche e paesaggistiche, in una logica di contenimento del consumo di suolo e di minimizzazione degli impatti territoriali e ambientali:

a) applica le normative in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

b) detta specifiche indicazioni per la definizione delle destinazioni d'uso prevalenti e compatibili di cui all'art. 33, comma 1 della legge regionale 1/2004, delle modalità attuative dirette o indirette, per la determinazione della capacità di carico urbanistico complessiva ammissibile in riferimento agli indici e alle grandezze edilizie di cui ai Capi III e IV del r.r. 9/2008, nonché per gli interventi consentiti, tenendo conto delle caratteristiche insediative e localizzative e delle normative paesaggistiche;


c) assicura, negli interventi urbanistici ed edilizi, la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle dotazioni territoriali e funzionali connesse alle caratteristiche degli interventi medesimi ed in relazione alla qualità degli insediamenti;

d) stabilisce le modalità di applicazione dei diritti edificatori derivanti da perequazione, compensazione e premialità in applicazione delle relative normative;

e) può prevedere ambiti in adiacenza di due o più insediamenti o interclusi tra reti infrastrutturali o reticoli idrografici, che consentono, al loro interno di prevedere elementi infrastrutturali e di qualificazione ambientale, volti ad integrare e supportare la funzionalità dell'assetto territoriale degli insediamenti, con particolare riferimento:

1) alle aree ove trovano allocazione le dotazioni territoriali funzionali;

2) alle aree di cui agli articoli 9, 10 e 48, comma 4 della legge regionale 27/2000;



3) alle fasce di transizione dei boschi di cui all'art. 15 della l.r. 27/2000;

4) agli elementi della struttura urbana minima, di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) della legge regionale 11/ 2005.

Art. 17.

Insedimenti per attrezzature e servizi

1. Sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico-ambientale, costituite dall'insieme dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o privati di uso pubblico o di interesse generale o collettivo, volte a soddisfare le esigenze attuali del territorio e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici generali dei comuni.

2. Sono ricomprese le aree della rete ecologica regionale finalizzate al sistema di interconnessione di habitat, degli elementi paesaggistici e delle unità territoriali di tutela ambientale, finalizzate alla salvaguardia e al mantenimento della biodiversità, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 27/2000.

3. Le caratteristiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d'uso previste ed alle condizioni fisiche ed ambientali del territorio interessato. Le modalità di quantificazione e localizzazione sono quelle previste ai Titoli II e III.

4. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale, non comporta la verifica delle quantità minime di cui al Titolo III o previste dalle normative vigenti alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale medesimo.

Art. 18.

Insedimenti esistenti che rivestono valore storico culturale

1. Sono gli insediamenti urbani ed extraurbani che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica sottoposti o da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. Gli interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti, in applicazione delle disposizioni della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 e della deliberazione di Giunta regionale n. 420 del 19 marzo 2007. È consentita, nel rispetto delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli insediamenti, la realizzazione di infrastrutture ed edifici pubblici.

Art. 19.

Insedimenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale

1. Sono gli insediamenti storici dello spazio rurale disciplinati dall'art. 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 11/2005, dall'art. 29 della legge regionale 27/2000, dall'art. 33, comma 5 e dall'art. 35, comma 4 della l.r. 11/2005, costituiti dalle strutture o da edifici puntuali e dagli spazi ineditati di carattere pertinenziale, da sottoporre a riqualificazione e rivitalizzazione nei limiti previsti dalla normativa e dalla d.g.r. 420/2007.

Art. 20.

Insedimenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare

1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste dal PRG e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a trasformazione, riqualificazione e completamento, perimetrati all'interno dei centri abitati ai sensi del codice della strada.

2. Gli interventi sono finalizzati alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti, attraverso il recupero, l'ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra la residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell'accessibilità, della mobilità, dell'assetto e della qualità urbana.

Art. 21.

Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali

1. Sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa, sia in termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Gli ambiti sono caratterizzati dalla previsione di una prevalente presenza di residenza e dalla contestuale presenza di attività sociali, culturali, commerciali e artigianali e servizi tra essi compatibili. Le caratteristiche tipologiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d'uso previste e alle condizioni e requisiti fisici ed ambientali del territorio interessato.

Art. 22.

Insedimenti produttivi, direzionali e per servizi esistenti e di nuova previsione

1. Sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali, produttive e per servizio e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti produttivi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale le relative fasce di rispetto.

2. Gli interventi sono definiti e graduati dal PRG in relazione alle caratteristiche delle aree produttive di interesse comunale o sovramunicipale ed alle funzioni delle attività insediate o da insediare. La disciplina del PRG può prevedere che l'urbanizzazione di eventuali nuovi insediamenti avviene al completamento degli ambiti nei quali le trasformazioni sono già avviate.

Art. 23.

Insedimenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi

1. Sono le parti del territorio non destinato ad uso agricolo, totalmente o prevalentemente utilizzate a scopi produttivi industriali, commerciali o terziari, che presentano condizioni di abbandono e degrado edilizio, igienico-sanitario, ambientale e sociale, da sottoporre a recupero e riqualificazione.

2. Gli interventi sono finalizzati ad eliminare tali condizioni di abbandono e degrado, nonché ad insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle presenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, incrementare l'efficienza d'uso dell'insediamento e ridurre il possibile consumo di nuovo suolo.

Art. 24.

Rappresentazione cartografica delle informazioni e contenuti del PRG

1. In applicazione della deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2006, n. 102 la rappresentazione dei dati sui contenuti del PRG previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 11/2005 e dal presente regolamento, ai fini dell'acquisizione di dati statistici a scala regionale, è effettuata secondo i contenuti delle tabelle allegato 1), contenenti gli attributi dei singoli strati informativi che compongono la parte strutturale e la parte operativa del piano.

2. La rappresentazione dei contenuti del PRG di cui al comma 1, è finalizzata solo ad una conoscenza su scala regionale delle previsioni



degli strumenti urbanistici, e non condiziona la identica individuazione delle previsioni urbanistiche.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Norme finali e transitorie

1. Il PRG, anche in applicazione dell'art. 33 della legge regionale 1/2004, integra e dettaglia la disciplina degli insediamenti di cui al Titolo IV, stabilendo le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili per gli specifici ambiti in relazione ai contenuti progettuali da esso definiti, nonché le eventuali norme di dettaglio ai fini della perequazione e compensazione urbanistica di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 11/2005 e di normative in materia di diritti edificatori premiali.

2. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 della legge regionale 11/ 2005, si applicano le normative previgenti in materia di quantificazione degli standard urbanistici:

a) per gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale e riferiti alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 31/1997, ove il comune non proceda al loro adeguamento;

b) per gli interventi previsti da Piani attuativi approvati o adottati;

c) per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi, presentati al comune e dichiarati ricevibili alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria delle presenti norme regolamentari.

3. La normativa del PRG, parte operativa, individua per gli insediamenti di cui al Titolo IV la corrispondenza con le zone omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini del raccordo con altre normative.

4. Le aree a parcheggi di cui all'art. 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 sono sostituite applicando le quantità di cui agli articoli 11, comma 7, 12, comma 7 e 13, comma 8.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 25 marzo 2010

LORENZETTI

(Omissis)

10R1211

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2010, n. 16.

Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 14 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) è inserito il seguente: «4-bis (Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale). — 1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di supporto, con compiti di Segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze della Segreteria generale.

2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle commissioni e comitati permanenti e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate da apposita deliberazione approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale».

Art. 2.

Modificazione alla legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) è sostituito dal seguente: «1. I Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il portavoce può essere scelto tra persone esterne alle amministrazioni di riferimento, anche ai fini dei rapporti con gli organi d'informazione».


Art. 3.

Modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) le parole: «unico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dal-



l'art. 3, a contratti di diritto privato a tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:

a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;

b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C».

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1996 è sostituito dal seguente: «5. Per le unità di personale previste dal comma 1, dell'art. 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR».

Art. 4.

Abrogazioni e norme transitorie.

1. L'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) è abrogato.

2. La legge regionale 12 agosto 1986, n. 33 (Segreterie degli amministratori e dei gruppi consiliari) è abrogata.

3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all' art. 4-bis, comma 2 della legge regionale n. 21/2007, introdotto dalla presente legge, continuano ad applicarsi l' art. 9 della legge regionale n. 15/1997 e l'art. 5 della legge regionale n. 33/1986.

Art. 5.

Norma finanziaria.

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale», per l'anno 2010 si fa fronte con riduzione di pari importo nell'ambito dello stanziamento complessivo determinato con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012).

2. Per gli anni 2011 e successivi gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati con la legge finanziaria regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 luglio 2010

MARINI

(Omissis).

10R1447

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 17.

Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 5 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 18

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente: «1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 7, comma 1 e all'art. 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 agosto 2010

MARINI

(Omissis).

10R1498



LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 18.

Modificazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 «Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 5 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14

1. L'art. 65 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14: Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 65. (Decisione della consultazione). — 1. Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modalità della consultazione sono decise a maggioranza dei consiglieri presenti tra quelle di cui all'art. 64, comma 1.

2. La consultazione è comunque disposta qualora tre componenti della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne facciano richiesta al Presidente della commissione stessa entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell'ordine del giorno contenente l'atto oggetto della consultazione.

3. Per gli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d'urgenza, l'attivazione della consultazione e le modalità della stessa sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione. In tali casi la consultazione può essere svolta esclusivamente con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, dell'art. 64 o con altre modalità semplificate decise dalla commissione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 agosto 2010

MARINI

(Omissis).

10R1499

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 19.

Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 5 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di assicurare ai cittadini umbri il soddisfacimento del diritto alla abitazione, di uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, di migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico e di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale e al fine di procedere alla semplificazione istituzionale prevista dalla normativa regionale vigente, istituisce l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria, denominata ATER regionale, con sede legale e amministrativa a Terni.

2. L'ATER regionale è articolata in due unità operative, ubicate nelle città di Perugia e Terni, che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.

3. L'ATER regionale è ente strumentale della Regione di natura economica, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.

4. L'attività dell'ATER regionale è finalizzata, nell'ambito della programmazione regionale, a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate.

Art. 2.

Funzioni

1. L'ATER regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede:


a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli, con un canone determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

b) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale, eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente o temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, con un canone determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;

c) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali;

d) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, ai sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;

e) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla



locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale;

f) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;

g) alla erogazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

h) alla partecipazione, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;

i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;

l) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;

m) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;

n) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana.

2. L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

Art. 3.

Organi dell'ATER regionale

1. Sono organi dell'ATER regionale:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Al Presidente dell'ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei consiglieri regionali.

5. Il Consiglio di amministrazione si dota di un proprio regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

6. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 5.

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani attuativi d'intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) adotta i regolamenti di cui all'art. 15;

c) provvede alla nomina del direttore generale dell'ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative;

d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

e) adotta la dotazione organica dell'ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche;

f) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito;

g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale;

h) definisce le competenze delle unità operative di cui all'art. 1, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'art. 2.

2. I regolamenti, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi entro trenta giorni dall'adozione alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

Art. 6.

Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) ha la legale rappresentanza dell'ATER regionale;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

d) sovrintende al buon funzionamento dell'ATER regionale;

e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni di bilancio e le modifiche alla dotazione organica, che sottopone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, nella prima seduta successiva all'adozione;

g) sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione i piani attuativi d'intervento e per l'adozione il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Art. 7.


Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente.

3. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità, l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER regionale, il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire immediatamente alla Giunta regionale.



5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

Art. 8.

Decadenza del Consiglio di amministrazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale stessa, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione per i seguenti motivi:

- a) gravi violazioni di legge;
- b) gravi inadempimenti nell'attuazione dei compiti assegnati.

2. La Giunta regionale, nello stesso atto che dispone la decadenza, nomina un Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati di comprovata esperienza nel settore, in possesso di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e titoli di studio equivalenti, dotati di professionalità adeguata alle mansioni da svolgere e che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità per almeno un quinquennio.

2. Il direttore generale può essere scelto anche tra i dirigenti dell'ATER regionale. In tal caso la professionalità di cui al comma 1 si intende acquisita con lo svolgimento di funzioni afferenti la qualifica apicale delle categorie professionali, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello non posseduto in qualifica dirigenziale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, decorrente dalla data di nomina ed ha termine alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

4. L'incarico è rinnovabile ed è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale e imprenditoriale o con l'incarico di amministratore di altri organismi.

5. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore al settanta per cento di quello previsto per i direttori della Regione.

Art. 10.

Compiti del direttore generale

1. Compete al direttore generale:

- a) svolgere le funzioni amministrative di carattere unitario dell'ATER regionale, compresa l'adozione degli atti gestionali a rilevanza esterna;
- b) assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento delle unità operative;
- c) attuare le determinazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione;
- d) formulare proposte al Consiglio di amministrazione;
- e) vigilare sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale.

2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del direttore generale sono svolte da uno dei dirigenti responsabili delle unità operative, scelto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Dirigenti responsabili delle unità operative

1. I compiti dei dirigenti delle due unità operative sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e sue norme attuative.

Art. 12.

Personale

1. L'ATER regionale dispone di personale proprio, nei limiti della dotazione organica stabilita ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e).

2. Il personale dipendente delle ATER, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all'ATER regionale. Ad esso è assicurata la continuità del rapporto di lavoro e garantito un trattamento globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'ATER regionale è regolato dalla contrattazione collettiva ed individuale stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di FEDERCASA.

4. L'ATER regionale mantiene l'iscrizione all'INPDAP.

Art. 13.

Risorse finanziarie

1. L'ATER regionale provvede al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

- a) i finanziamenti assegnati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;
- b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione;
- c) i proventi derivanti dalla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
- d) i fondi provenienti dall'assunzione di mutui o da qualsiasi altra forma di accesso al credito;
- e) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
- f) tutte le ulteriori eventuali entrate derivanti dall'attività imprenditoriale.

Art. 14.

Sistema informatizzato

1. L'ATER regionale si dota di un sistema informatizzato, che utilizza procedure «open source» ai sensi della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale), allo scopo di raccogliere ed elaborare tutti i dati relativi al patrimonio immobiliare, ai nuclei familiari assegnatari, nonché alla gestione dei flussi finanziari.


2. Il sistema informatizzato di cui al comma 1 è interfacciabile con il Sistema informativo regionale ambientale e territoriale (SIAT), al fine di consentire una puntuale conoscenza dei fenomeni connessi all'edilizia residenziale pubblica.

Art. 15.

Norme regolamentari

1. Il Consiglio di amministrazione adotta:

- a) il regolamento di organizzazione con il quale disciplina la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale dirigente e non dirigente e le relative attribuzioni e responsabilità, nonché il funzionamento delle unità operative;



b) il regolamento contabile per la gestione finanziaria dell'ATER regionale sulla base di uno schematico deliberato dalla Giunta regionale, ispirato ai principi di contabilità economico-patrimoniale e a quelli della disciplina dei contratti di evidenza pubblica.

Art. 16.

Osservatorio della condizione abitativa

1. La Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), assicura la funzione di Osservatorio della condizione abitativa, con il compito di monitorare:

a) il livello del fabbisogno abitativo, anche in relazione alla popolazione regionale, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani, portatori di handicap e immigrati;

b) l'utenza del patrimonio abitativo pubblico od assistito da contributi pubblici;

c) la consistenza del patrimonio pubblico ed il suo grado di efficienza;

d) la redditività di tale patrimonio;

e) l'efficacia delle iniziative intraprese, utilizzando tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente;

f) l'andamento del mercato immobiliare, attivando collaborazioni con le associazioni degli operatori.

2. La struttura con compiti di Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio nazionale, fornendo a questo i dati di sintesi della situazione in Umbria e fruendo degli analoghi dati regionali e/o nazionali per operare raffronti ed elaborare statistiche.

3. L'ATER regionale concorre secondo le direttive della Giunta regionale, alla formazione ed implementazione dell'Osservatorio della condizione abitativa, fornendo i dati riguardanti il patrimonio immobiliare, l'utenza nonché i relativi aspetti finanziari.

4. L'ATER regionale può accedere alla banca dati dell'Osservatorio, al fine di acquisire informazioni di carattere generale che hanno interesse per l'attività dell'Azienda.

Art. 17.

Soppressione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale «A.T.E.R.»

1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) istituite ai sensi della legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale - A.T.E.R.) sono soppresse dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ATER regionale istituita ai sensi della presente legge subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle A.T.E.R. soppresse ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.

3. L'ATER regionale per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si avvale delle risorse umane in servizio presso le A.T.E.R. di cui alla legge regionale n. 11 del 2002.

Art. 18.

Norme finali, transitorie e di prima applicazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato, ai sensi dell'art. 4, entro il 30 novembre 2010, esercita le proprie funzioni a partire dal 1° gennaio 2011 e, nella prima seduta, nomina il direttore generale.

2. Le norme abrogate ai sensi dell'art. 19 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010.

3. Gli organi in carica alla data del 1° agosto 2010 continuano ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010.

4. Qualora, in sede di prima applicazione del regolamento di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), si dovessero rilevare esuberanti nella dotazione organica del personale, l'ATER regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, può adottare apposite misure finalizzate ad

incentivare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti in possesso di requisiti idonei, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

5. Il Consiglio di amministrazione adotta le norme regolamentari di cui all'art. 15 ed il bilancio di previsione entro sessanta giorni dalla data di insediamento.

Art. 19.

Norme di abrogazione e di rinvio

1. La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale - A.T.E.R.) è abrogata.

2. L'art. 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, articoli 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

3. Dalla data di abrogazione della legge regionale n. 11 del 2002 le norme regionali che fanno riferimento alle A.T.E.R. si intendono riferite all'ATER regionale di cui alla presente legge.

Art. 20.

Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1

1. La lettera h) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.a.) è sostituita dalla seguente: «h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell'ATER regionale;».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 agosto 2010

MARINI

(Omissis).

10R1500



LEGGE REGIONALE 22 settembre 2010, n. 20.

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 46 del 29 settembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. È istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

2. La Commissione ha il compito di:

a) predisporre gli atti necessari ad ultimare l'attuazione dello Statuto regionale;

b) elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 2.

Organizzazione.

1. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, si avvale delle strutture del Consiglio regionale. La Commissione ha facoltà di:

a) avvalersi di figure esterne all'Amministrazione consiliare;

b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali interni ed esterni alla Regione;

c) organizzare seminari e convegni;

d) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei propri compiti.

2. La Commissione, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale nella seduta utile immediatamente successiva.

Art. 3.

Componenti

1. La Commissione è composta da un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale.

2. Ciascun gruppo designa il proprio componente nella Commissione entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4.

Presidente e Vice Presidente.

1. La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Ogni consigliere componente della Commissione esprime tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene.

3. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.

4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 5.

Espressione del voto

1. Ogni Consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo.

2. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.

Art. 6.

Funzionamento

1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti in sede referente.

Art. 7.

Durata

1. La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale», del bilancio della Regione, nell'ambito della disponibilità autorizzata con la legge di bilancio per l'anno 2010.

2. Per gli anni 2011 e successivi gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati con la legge finanziaria regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 settembre 2010

MARINI

10R1581



LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2010, n. 21.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 13 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24

1. L'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Oggetto). — 1. La Regione, in conformità all'art. 45 della Costituzione e all'art. 15 dello Statuto regionale ed ai principi riconosciuti dall'Unione europea e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

2. La Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione si ispira al principio di sussidiarietà e opera in concorso con gli enti locali, gli enti strumentali regionali, le forze sociali e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di seguito denominate Centrali cooperative».

Art. 2.

Integrazione alla legge regionale n. 24/1997

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 24/1997 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Finalità). — 1. La Regione, in particolare:

a) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, lo sviluppo e la responsabilità sociale dell'impresa cooperativa;

b) valorizza le finalità di mutualità, la democrazia interna nella conduzione delle imprese e modelli partecipativi, il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;

c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito;

d) riconosce il valore rilevante della cooperazione sociale all'interno del Sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Art. 3.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale n. 24/1997

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1997 dopo la parola: «presiede» sono aggiunte le seguenti: «o da suo delegato».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1997 è sostituita dalla seguente: «b) da un esponente designato da ciascuna Centrale cooperativa;».

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1997 è sostituita dalla seguente: «c) da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra esperti in materia di cooperazione».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1997 è inserito il seguente: «2-bis. La Consulta opera con la maggioranza dei componenti».

Art. 4.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 24/1997

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1997 è sostituita dalla seguente: «b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1997 è sostituita dalla seguente: «c) formula proposte in ordine alla Conferenza regionale della cooperazione di cui all'art. 3-bis;».

3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1997 è sostituita dalla seguente: «d) propone azioni positive per l'inserimento lavorativo in ambito cooperativo, di persone svantaggiate ed in particolare disabili;».

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1997 è inserita la seguente: «d-bis) propone azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa;».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1997 è inserito il seguente: «1-bis. I pareri e le proposte della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'Assessore o del suo delegato».

Art. 5.

Integrazione alla legge regionale n. 24/1997

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 24/1997 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Conferenza regionale della cooperazione). — 1. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le Centrali cooperative di cui all'art. 4, con cadenza almeno quinquennale la Conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia regionale ed il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e le altre parti sociali».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1997

1. L'art. 5 della legge regionale n. 24/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione). — 1. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e in riferimento alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) attua interventi finalizzati a favorire:

a) l'agevolazione per l'accesso al credito delle imprese cooperative e il potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia;

b) la nascita di nuove imprese cooperative e la loro crescita dimensionale, lo sviluppo e il consolidamento di quelle esistenti;

c) l'acquisizione di servizi specialistici per il miglioramento della struttura organizzativa, l'accesso ai nuovi mercati e lo sviluppo di nuove forme di responsabilità sociale;

d) l'integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative;

e) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nonché il trasferimento e l'innovazione tecnologica.



2. La Regione assicura, altresì, la parità di accesso del sistema della cooperazione agli interventi a sostegno dello sviluppo economico, fatti salvi gli interventi specificamente previsti e/o riservati al settore della cooperazione».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1997

1. L'art. 6 della legge regionale n. 24/1997 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1997

1. L'art. 8 della legge regionale n. 24/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Attività di studio e ricerca sulla cooperazione*). — 1. La Regione favorisce e sostiene con un contributo regionale le attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, volte in particolare ai progetti di sviluppo e alla nascita di cooperative, anche tramite la collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, Camere di commercio e centrali cooperative, al fine di:

a) presentare annualmente i dati relativi alle imprese cooperative attive ed operanti in Umbria;

b) realizzare ricerche e studi che possano supportare le politiche regionali di programmazione e di intervento a favore delle imprese cooperative;

c) assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità delle informazioni e dei dati relativi alle cooperative umbre;

d) monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1997

1. L'art. 9 della legge regionale n. 24/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Capitale umano*). — 1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione e qualificazione del capitale umano e di apprendistato, può promuovere specifiche iniziative riguardanti il comparto della cooperazione».

Art. 10.

Modificazione all'art. 10 della legge regionale n. 24/1997

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1997 è sostituito dal seguente: «1. L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 24/1997

1. L'art. 13 della legge regionale n. 24/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la seguente spesa in termini di competenza e di cassa:

a) Euro 97.610,00 per gli interventi previsti dall'art. 4 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5561);

b) Euro 51.645,00 per gli interventi previsti dall'art. 8 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5565 n.i.);

c) Euro 231.793,00 per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 5 con imputazione all'unità previsionale di base 8.02.013 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative" (capitolo 9454 n.i.).

2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 5 si provvede, a partire dall'anno 2011, con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5564 n.i.).

3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di Euro 381.048,00 con le disponibilità esistenti nell'unità previsionale di base 8.01.009.

4. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. Al finanziamento degli interventi previsti nella presente legge possono concorrere risorse nazionali e comunitarie. Le risorse saranno concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

6. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per la stessa finalità.

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa».

Art. 12.

Modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9


1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 ottobre 2010

MARINI

10R1582



LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2010, n. 22.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 13 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3

1. L'art. 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3: Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Composizione e durata). — 1. Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all'elezione, tra gli stessi, del Presidente. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all'Autorità.

4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 24 della legge regionale n. 3/2000

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2000, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2000, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2000

1. L'art. 25 della legge regionale n. 3/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Funzioni). — 1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1,

comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM.

4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.

5. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.

6. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni».

Art. 4.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 7 ottobre 2010

MARINI

10R1583

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2010, n. 20.

Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del 9 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari

1. Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di



raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.

3. È preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

4. L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.

5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal Comune.

6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.

8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 2.

Competenza delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione

1. La competenza al rilascio dei certificati di cui all'art. 12, commi 7 ed 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) siccome modificata ed integrata dalla legge n. 362 del 1991, è devoluta alle Aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante il Servizio Farmaceutico Territoriale ivi preposto.

2. Il Servizio Farmaceutico Territoriale di ciascuna Azienda unità sanitaria locale è, altresì, competente alla regolare tenuta e conservazione del Registro di cui al comma 9 dell'art. 12 della legge 475 del 1968, all'attività di verifica relativa all'espletamento della pratica professionale dei farmacisti, nonché al rilascio dei certificati attestanti il servizio svolto presso le farmacie convenzionate pubbliche e private da farmacisti iscritti agli Ordini Provinciali dei Farmacisti.

3. Su richiesta, le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni dato inerente l'espletamento della pratica professionale e le verifiche compiute.

4. Il presente articolo rinvia a provvedimento di Giunta regionale la definizione delle procedure applicative ed operative del regime transitorio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 maggio 2010

CHIODI

10R1305

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2010, n. 21.

Modifiche alla L.R. 27 Maggio 2009, n. 9 recante: «Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario della Regione Abruzzo n. 11 del 2 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione all'art. 1 della legge regionale 9/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27.05.2009, n. 9 (Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla legge regionale n. 12/2007) le parole "e del Nucleo per lo sviluppo Industriale di L'Aquila" sono abrogate.

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 9/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27.05.2009, n. 9 le parole "artigianali e industriali" sono sostituite dalla parola "produttivi".

Art. 3.


Integrazione alla legge regionale 9/2009

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 9/2009 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Per consentire la ripresa delle attività economiche nel territorio del Comune dell'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, l'esercizio di attività professionali, commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita e del terziario, nelle aree del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Possono beneficiare delle previsioni di cui al comma 1 i professionisti, i titolari di autorizzazioni commerciali e di attività riconducibili al settore del terziario i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano beneficiare della deroga devono presentare, entro e non oltre il 31.12.2010, apposita richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila.



4. Per le finalità di cui al presente articolo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila disciplina con proprio atto le modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e la relativa durata, che, in ogni caso, non può essere superiore ad anni sei, salvo proroghe per giustificati motivi.

5. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila fornisce risposta entro 45 giorni, in mancanza di risposta si applica l'istituto del silenzio-assenso.

6. Per le finalità di cui al presente articolo il Nucleo per lo Sviluppo Industriale dell'Aquila provvede alle procedure di assegnazione dell'area.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che si siano insediati nelle aree del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila per effetto della previsione di cui agli articoli 1 e 1-bis della presente legge che non abbiano presentato la relativa istanza.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 17 giugno 2010

CHIODI

10R1501

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 22.

Integrazione alla L.R. 12.5.2010, n. 18 recante: Modifica all'art. 1 della L.R. 29.5.2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative», così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario della Regione Abruzzo n. 11 del 2 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale 18/2010

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 18/2010 è inserito il seguente art. 1-bis:

«Art. 1-bis. - 1. Le concessioni stagionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis) della legge regionale 12/2007 possono essere rilasciate per l'anno 2010 anche in favore di titolari di manufatti per esercizi commerciali ubicati su aree demaniali marittime provenienti da aree private classificate demaniali, dopo l'approvazione del PDM di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29.7.2004, n. 141/1 "L.R. 17.12.1997,

n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 - adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittimo (P.D.M.), a seguito di delimitazione di cui all'art. 32 del Codice della navigazione, nei limiti di quanto previsto dal PDM regionale.»

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'art. 13 della legge regionale 17.12.1997, n. 141

1. All'art. 13 della legge regionale 141/1997, è aggiunto il seguente punto 5:

«5. Gli stabilimenti possono delimitare, con sistemi di protezione a giorno non impattanti, di altezza non superiore a metri 1,80, un'area circostante la struttura principale; il sistema di protezione dovrà essere posto ad una distanza non superiore a 10 metri dal perimetro della struttura principale.

Solo nel periodo invernale, nell'ambito delle concessioni, possono essere chiuse aree quali verande, saloni, etc. ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, anche se amovibili, costituiscono patrimonio della ditta concessionaria. Nell'ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche, non superiori al 5% dell'area in concessione per un massimo di 250 metri quadrati, con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a metri 1,80.

Sono fatti salvi i sistemi di protezione esistenti, autorizzati antecedentemente alla data di approvazione del Piano del Demanio Marittimo PDMM.

I sistemi di protezione devono consentire, per tutta la durata dell'anno solare, il libero e gratuito accesso verso la battigia agli utenti, ai fini della libera balneazione e del corretto uso dell'arenile».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 2010

CHIODI

10R1502

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 23.

Contributo a favore del Consorzio di Bonifica Interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario della Regione Abruzzo n. 11 del 2 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di consentire la normale attività istituzionale e garantire i servizi e le prestazioni agli associati e agricoltori, in prossimità della stagione estiva, la Regione interviene con un contributo straordinario di € 450.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Interno.



Art. 2.

Modalità erogazione contributo

1. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è disposto dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario corredata di una dichiarazione sulla consistenza dei maggiori oneri sostenuti.

Art. 3.

Norma Finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2010 in € 450.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa sul capitolo di spesa n. 102446 - UPB 07.02.003 denominato: Interventi per lo sviluppo della proprietà diretta-coltivatrice - legge regionale 16.6.1981, n. 17, Titolo VI, modificata dall'art. 28 della legge regionale 3.6.1992, n. 31.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 giugno 2010

CHIODI

10R1503

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 24.

Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 47 del 21 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo

1. La Regione Abruzzo finanzia gli interventi di valorizzazione e internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo, di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 recante «Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo» per l'importo di € 3,5 milioni mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato «Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - legge regionale 8.11.2001, n. 57».

2. Per il solo anno 2010 agli interventi di cui al comma 1 è destinata quota parte del fondo di cui all'art. 4 comma 5 della legge regionale 28 aprile 2000 n. 77 recante «Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo» per l'importo di € 2,250 milioni, mediante importo dei rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 1,250 milioni relative al capitolo di spesa 08.02.002-282451 denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese» mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 06.02.004-242422 denominato «Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo- legge regionale 8.11.2001, n. 57».

Art. 2.

Autorizzazione alla ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A.

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1982 n.12 recante «Partecipazione a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano attività e servizi connessi all'esercizio del pubblico trasporto» prende parte nel corso del 2010 alla ricapitalizzazione della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.A.G.A. S.p.A..

2. La Giunta regionale, a tal fine è autorizzata a partecipare nei modi e con le forme previste dallo Statuto sociale all'operazione di ricapitalizzazione fino alla concorrenza dell'importo di € 550.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo per l'esercizio finanziario 2010 dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 06.02.001-182351 denominato «Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento».

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate per un importo pari ad € 550.000,00 relative al capitolo di spesa 08.02.002-282451 denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese» mediante reiscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 per competenza e cassa.

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1

1. L'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)» è modificato come segue:

a) al comma 1 l'importo di € 8.300.000,00 è sostituito con l'importo di € 6.050.000,00;

b) al comma 2 lettera a) l'importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l'importo di € 750.000,00

c) al comma 4 l'importo di € 3.000.000,00 è sostituito con l'importo di € 750.000,00.

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2

1. L'art. 31 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 - bilancio pluriennale 2010 - 2012», è sostituito dal seguente:


«Art. 31 (*Aziende per il Diritto allo Studio universitario*). - 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2010 delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L'Aquila.

2. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende di cui al comma 1:

a. € 5.000.000,00 al capitolo 10.01.002 - 41511 per spese correnti;

b. € 0,00 al capitolo 10.02.001 - 42322 per spese in conto capitale.»

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di varia-



zione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.».

Art. 5.

Provvedimenti urgenti

1. Al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Della proroga è data comunicazione alla Direzione Risorse umane.

3. Le norme di cui al presente articolo sono estese agli Enti ed organismi regionali, previa verifica della effettiva sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 luglio 2010

CHIODI

10R1504

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 25.

Integrazioni alla L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 12/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei) dopo le parole «contenute nella presente legge» sono aggiunte, in fine, le parole «nel rispetto della procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE».

Art. 2.

Integrazione all'art. 5 della legge regionale 12/2010

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei), dopo la parola «aggiornamento» sono inserite le seguenti «nel rispetto del principio di leale collaborazione, d'intesa con l'Università e gli altri enti non regionali».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 12/2010

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei) è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Clausola di cedevolezza). - 1. Le disposizioni della presente legge, laddove difformi, saranno adeguate a quanto definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

2. L'atto adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 luglio 2010

CHIODI

10R1505



LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 26.

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, la presente legge ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.

2. I soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l'obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 e mediante l'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 3.

3. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa operano in costante collaborazione, anche sulla base di appositi protocolli di intesa.

4. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 2.

Principi

1. La Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

2. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- a) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;
- b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
- c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
- d) programmazione normativa;
- e) semplificazione delle procedure;
- f) ampia diffusione degli atti normativi.

3. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al comma 1.

Capo II

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 3.

Strumenti

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico-normativa (di seguito denominata ATN);
- b) analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);
- c) analisi di fattibilità;
- d) consultazione;
- e) verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);
- f) clausole valutative;
- g) semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;
- h) drafting normativo.

Art. 4.

ATN

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

2. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali.

Art. 5.

Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.

2. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione.

3. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR e le clausole valutative.

4. La Regione assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

Art. 6.

AIR ed analisi di fattibilità

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte effi-



caci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, nel caso in cui la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.

4. L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, gli elementi da considerare nell'AIR, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'AIR e dell'analisi di fattibilità, anche sulla base di metodi di analisi e modelli condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.

Art. 7.

Consultazione

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di assicurare adeguata rappresentanza e partecipazione dei soggetti destinatari, assicura adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.

2. La consultazione è effettuata nei casi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, anche sulla base di forme e modalità omogenee concordate con lo Stato, le Regioni e le Province autonome al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.

Art. 8.

VIR e clausole valutative

1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

3. In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

4. L'inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di formule standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.

5. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:

a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;

b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle Commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali.

6. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'art. 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

Art. 9.

Relazioni di accompagnamento

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento assegnati per l'esame presso le competenti Commissioni consiliari sono corredati, oltre che da una relazione illustrativa, da una scheda sull'ATN, dalla relazione sull'AIR nei casi previsti, e quelli che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio.

2. La Giunta regionale individua, nell'ambito della propria struttura, gli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza legislativa ed alla stesura delle relazioni di accompagnamento alle proprie iniziative legislative e regolamentari.

3. I competenti uffici del Consiglio regionale assicurano ai titolari dell'iniziativa legislativa e regolamentare l'adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle relazioni di cui al comma 1.

4. Il Regolamento interno del Consiglio disciplina i casi di irricevibilità e di improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento non corredati dalle relazioni di cui al presente articolo.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA NORMATIVO

Art. 10.

Programma di riordino e semplificazione normativa

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine privilegia il ricorso ai testi unici, alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.

2. Il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, esaminano congiuntamente, con periodicità annuale, lo stato della legislazione regionale, anche sulla base delle informazioni riportate nella banca dati di cui all'art. 16.

3. All'esito dell'esame di cui al comma 2, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio approva il programma di riordino e semplificazione normativa per l'anno successivo con il quale provvede:

- a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;
- b) ad individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
- c) ad individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.

Art. 11.

Testi unici

1. Ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 3 dello Statuto, la Regione promuove la formazione di testi unici della normativa regionale relativa a determinati settori o materie determinate ed omogenee.

2. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.

4. Il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento, dichiara l'inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento nonché degli emendamenti nonconformi alle regole di cui ai commi 2 e 3.



Art. 12.

Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il settore o la materia di intervento è delimitata in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;

b) il testo unico individua ed abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nello stesso ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;

c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;

d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Art. 13.

Esame ed approvazione dei Testi unici

1. In conformità al programma di riordino e di semplificazione normativa di cui all'art. 10, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione competente per materia, con apposita risoluzione può incaricare la Giunta regionale di predisporre un disegno di testo unico sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 12 e di eventuali altri specificati nella risoluzione stessa, indicando la materia ed il termine entro cui la Giunta è tenuta a presentare il disegno di testo unico redatto in articoli.

2. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto da sei funzionari delle strutture organizzative della Giunta e del Consiglio regionale, designati per due terzi dalla Giunta e per un terzo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il gruppo di lavoro predisponde una relazione sull'attività svolta.

3. La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro è approvata dalla Giunta regionale ed è trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Nei modi previsti dal Regolamento interno, il Presidente del Consiglio attribuisce alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di testo unico compilativo; la votazione finale è riservata al Consiglio.

5. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 14.

Coordinamento finale e formale delle leggi

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

Art. 15.

Rapporto sulla normazione

1. Il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.

2. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.

3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.

4. Per la elaborazione del Rapporto, su richiesta della struttura di cui al comma 1, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.

5. Il Consiglio regionale, attraverso le competenti strutture, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del rapporto sulla normazione.

Art. 16.

Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, al fine di raccogliere, elaborare e monitorare la normativa regionale e di garantire la più ampia diffusione ed accessibilità della stessa, il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'attività di gestione ed aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. La banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale ed è fruibile gratuitamente dagli utenti.

Art. 17.

Formazione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, e sulla base dei protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1, assicura attraverso iniziative comuni a Giunta e Consiglio l'elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale assegnato alla struttura preposta all'assistenza tecnico giuridica e legislativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani relativi alla formazione del personale prevedono specifici percorsi formativi.

Art. 18.

Comitato per la legislazione

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale determina i casi di intervento del Comitato per la legislazione di cui all'art. 27 dello Statuto, i parametri di riferimento per l'espressione dei pareri e delle proposte e gli esiti procedurali degli stessi.

2. Per le attività di cui al comma 1, il Comitato per la legislazione si avvale della collaborazione tecnica della struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico giuridica e legislativa.

Art. 19.

Pubblicazione e comunicazione normativa

1. Ai sensi degli articoli 12, comma 4 e 35, comma 2 dello Statuto, la Regione, per rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati, assicura la piena diffusione degli atti normativi, oltre che mediante la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo (BURA), anche attraverso adeguate forme di comunicazione.

2. In caso di modifica di un atto normativo, la pubblicazione sul BURA è corredata dal testo finale coordinato che riporta le modifiche opportunamente evidenziate e l'indicazione delle relative fonti.

3. In caso di atti normativi che contengono rinvii ad altre disposizioni, la pubblicazione sul BURA riporta in calce all'atto, in nota, le disposizioni cui si fa rinvio.

4. La comunicazione normativa, finalizzata alla conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti essenziali delle norme, individua in



modo chiaro ed accessibile a tutti, i compiti, le scadenze e le sanzioni eventualmente previste, le strutture regionali di riferimento nonché le risorse finanziarie stanziare.

5. La comunicazione normativa è effettuata dagli uffici preposti alla informazione e comunicazione istituzionale con il supporto degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, anche attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane già esistenti disponibili a legislazione vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 luglio 2010

CHIODI

10R1506

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.7.1998, n. 64 recante «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 1 della legge regionale 64/1998

1. All'art. 1 (obiettivi) della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)", dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Costituiscono obiettivi dell'ARTA il miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico.

1 ter. Nel contributo annuale di cui all'art. 29, lettera b) deve essere ricompresa una quota vincolata al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis".

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 64/98

1. All'art. 5 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 5, il primo capoverso è così sostituito:

"L'A.R.T.A. svolge le attività tecnico-scientifiche indicate nell'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito nella legge n. 61/94, connesse all'esercizio di funzioni di interesse regionale.";

b) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 le parole "elaborazione dei programmi" sono sostituite dalle parole "elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi";

c) la lettera o) del comma 1 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

"o) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale previste dalla legge e svolgere ogni altra attività ad essa demandata da norme nazionali e regionali";

d) dopo il comma 3 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le attività di cui ai commi da 1 a 3 svolte a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed Aziende U.S.L. sono rese obbligatoriamente dall'Agenzia senza oneri. Il Regolamento di cui all'art. 19 definisce le prestazioni e i servizi che l'A.R.T.A., nell'ambito di tali attività, è tenuta ad assicurare.";

e) dopo il comma 5 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'A.R.T.A. non può detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fidejussioni, né svolgere attività che non costituiscano pubblico servizio".

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 64/98

1. L'art. 8 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Vigilanza e Controllo). - 1. Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull'Agenzia per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite della Commissione consiliare competente per materia.

3. L'Agenzia trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente:

a) ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dal Direttore generale, specificando l'oggetto di ciascun atto;

b) ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.

4. La Commissione consiliare di cui al comma 2, può richiedere, per le attività di competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi dell'Agenzia.

5. La Commissione Consiliare presenta al Consiglio regionale, entro il quindicesimo ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia ed una relazione sull'attività di controllo svolta ogni qualvolta lo ritenga necessario. Di tali relazioni si trasmette copia anche all'Agenzia.


6. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Commissione Consiliare non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l'attività di organi, enti e uffici al di fuori dalle relazioni di cui al comma 5.

7. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo.

8. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il programma pluriennale di attività;

b) le variazioni di bilancio e gli impegni di spesa pluriennali;



- c) il regolamento di organizzazione;
- d) la pianta organica e le sue modifiche.

9. Gli atti di cui al comma 8 sono inviati alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Per gli atti di cui alle lettere a) c) e d) del comma 8, la Giunta regionale provvede entro novanta giorni dal ricevimento. Per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 8, la Giunta provvede entro 20 giorni dal ricevimento. I termini sono interrotti per una sola volta se, prima della loro scadenza, sono richiesti chiarimenti o integrazioni; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione di quanto richiesto.

10. La Regione Abruzzo può richiedere informazioni, notizie e atti non sottoposti a controllo, necessari all'esercizio delle attività di cui ai commi 7 e 8».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 64/98

1. L'art. 10 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

«Art. 10(Direttore generale). - 1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

2. Il Direttore generale in particolare provvede a:

- a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l'attività amministrativa e contabile dell'ente;
- c) adottare la pianta organica e le relative variazioni;
- d) nominare i dirigenti delle aree funzionali di cui all'art. 16 e i dirigenti dei Distretti provinciali di cui all'art. 18eattribuire gli incarichi dirigenziali;
- e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;
- f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
- g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifiche attività o progetti;
- h) provvedere alla mobilità del personale;
- i) approvare i piani di intervento;

j) redigere ed inviare alla Giunta regionale, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, e comunque non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una relazione programmatica che individua gli obiettivi da perseguire e, tra questi, quelli specifici di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico, e, in occasione della presentazione del conto consuntivo, una relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

k) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.

3. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale previa pubblicazione del relativo avviso pubblico sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione. La nomina è preceduta da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati ed è integrata da una adeguata motivazione sui criteri e sulle ragioni della scelta operata. Per l'attribuzione dell'incarico sono necessari i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento;
- b) esperienza almeno quinquennale di Direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

4. Il candidato è scelto anche tenendo conto delle qualità morali e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, esclusivo ed incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto, fatta salva l'autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. L'incarico, regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, è conferito per un periodo minimo di anni tre e massimo di anni cinque, con possibilità di rinnovo.

7. L'Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della Giunta regionale, se coerenti con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, propone alla Giunta la revoca del Direttore dell'Agenzia. La Giunta regionale dispone con provvedimento motivato la revoca dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. La Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'Agenzia. Il commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Agenzia, trascorso il quale decade.

8. In caso di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso.

9. Al Direttore generale si applica il trattamento economico fisso pari al 70% di quello dei Direttori della Giunta regionale. A tale compenso si aggiunge una parte variabile sino ad un ammontare massimo di un ulteriore 30% del trattamento economico dei Direttori della Giunta regionale, correlata ai risultati raggiunti e tra questi, in particolare, a quelli di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico. I risultati sono appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 13-bis».

Art. 5.

Modifiche all'art. 11 della L.R.64/98

1. All'art. 11 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:


«5. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e una indennità annua lorda pari al 10% della quota fissa della retribuzione spettante al Direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 50%»;

b) dopo il comma 6 dell'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Servizio regionale di controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell'Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

6 ter. Il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale preposto al controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell'Agenzia.

6 quater. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo scioglimento, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.».



Art. 6.

Integrazione alla legge regionale 64/98

1. Dopo l'art. 13 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Controllo di gestione*). - 1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti dell'Agazia sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell'attività dell'ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.

2. L'Agazia adotta, sulla scorta di direttive approvate dalla Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, con l'istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 64/98

1. L'art. 14 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Direttore tecnico e Direttore amministrativo*). - 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata pari a quella del Direttore generale.

2. Il Direttore tecnico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi. Il Direttore tecnico dirige e coordina le attività tecniche assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:

a) coordina, assicurandone livelli omogenei nella qualità e nella quantità delle prestazioni, i distretti provinciali;

b) in conformità con gli indirizzi espressi dal Direttore generale, elabora le linee di programmazione delle attività tecnico scientifiche;

c) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l'aggiornamento del personale di propria competenza;

d) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;

e) esprime il parere di competenza sugli atti del Direttore generale;

f) propone gli standard qualitativi da rispettare nella erogazione dei servizi gestiti dall'A.R.T.A. e ne garantisce il raggiungimento.

3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione di strutture pubbliche o private e/o servizi complessi. Il Direttore amministrativo dirige e coordina le attività amministrative assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:

a) verifica la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, ivi compresi consulenze, collaborazioni e incarichi professionali, curando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

b) è responsabile, di fronte al Direttore generale, della gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'A.R.T.A.;

c) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;

d) sovrintende alla gestione del patrimonio dell'A.R.T.A.;

e) sovrintende all'approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività dell'A.R.T.A.;

f) supporta il Direttore generale nei rapporti con il collegio dei revisori contabili;

g) è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici;

h) supporta il Direttore generale nelle relazioni con le rappresentanze sindacali;

i) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l'aggiornamento del personale di propria competenza;

j) esprime parere di competenza sugli atti del Direttore generale.

Il Direttore amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, coadiuva il Direttore generale nell'elaborazione dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, attraverso specifico contributo volto a perseguire risultati di miglioramento continuo sui temi dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche ed è subordinato, qualora l'incarico venga ricoperto da soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione o ente di provenienza, fatta salva l'autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

5. Il compenso del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo non può essere complessivamente superiore all'ottanta per cento del trattamento economico del Direttore generale. Il 70% di tale compenso corrisponde a quota fissa, il restante 30% corrisponde ad una quota variabile correlata al raggiungimento di obiettivi prefissati, previa valutazione del Direttore generale».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 64/98

1. L'art. 15 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Organizzazione dell'A.R.T.A.*). - 1. L'A.R.T.A. è organizzata:

a) in una struttura centrale con valenza regionale, con sede in Pescara;

b) in strutture periferiche con valenza territoriale denominate "Distretti provinciali" e "Distretti sub-provinciali"».

Art. 9.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale 64/98

1. All'art. 16, della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


"1. La direzione centrale comprende:

a) un'area amministrativa;

b) un'area tecnica."

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'area tecnica costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attività dell'A.R.T.A. sia a livello centrale che periferico. Offre assistenza tecnica nel settore pubblico e privato, svolge le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, in collaborazione con le università abruzzesi e i centri di ricerca presenti nella Regione Abruzzo, alla rilevazione dello stato della ricerca e dell'avanzamento delle nuove tecnologie per la migliore tutela dell'ambiente. Effettua indagini conoscitive finalizzate all'acquisizione di nuova strumentazione per la dotazione strumentale dei dipartimenti. Organizza le attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini. In tale contesto provvede all'organizzazione e al coordinamento di una rete regionale di centri di esperienza e di laboratori territoriali di educazione ambientale, coerenti con le specifiche competenze dell'ARTÀ,



di cui all'accordo di programma del 6 febbraio 1996 tra il Ministero dell'Ambiente e quello della Pubblica Istruzione".

c) I commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 10.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 64/98

1. All'art. 17 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 17 le parole "presso il centro GEISPIGA di Atri" sono abrogate.

Art. 11.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 64/98

1. All'art. 18 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole "Dipartimenti provinciali" sono sostituite dalle parole "Distretti Provinciali";

b) al comma 1 le parole "Dipartimenti Provinciali" sono sostituite dalle parole "Distretti Provinciali";

c) al comma 2 le parole "Dipartimenti Provinciali" sono sostituite dalle parole "Distretti Provinciali";

d) al comma 3 le parole "Dipartimenti Provinciali" sono sostituite dalle parole "Distretti Provinciali" e le parole "Settori operativi" sono sostituite dalle parole "Sezioni operative".

Art. 12.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 64/98

1. All'art. 19 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole "e le modalità della loro erogazione";

b) dopo la lettera g) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

"g-bis) Il regolamento prevede, altresì, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, anche mediante l'istituzione di specifici uffici che devono raccordarsi con gli omologhi uffici della Giunta regionale.

g-ter) Il regolamento prevede misure idonee ad assicurare la pubblicazione e l'aggiornamento costante sul sito web di tutte le rilevazioni effettuate sulla qualità dell'aria, delle acque e dei suoli, nonché sull'inquinamento da rumore e sull'inquinamento elettromagnetico".

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 64/98

1. L'art. 20 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Rapporti con gli enti istituzionali). - 1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti salvi i compiti attribuiti ai servizi di sanità pubblica veterinaria, devono avvalersi dell'A.R.T.A., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale e analitico.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, il regolamento di cui all'art. 19 ed il piano pluriennale di attività definiscono i servizi che l'A.R.T.A. è tenuta ad assicurare agli Enti Istituzionali di cui al comma 1.

3. Il piano pluriennale delle attività, predisposto dal Direttore generale sulla scorta degli indirizzi del Comitato regionale di indirizzo di cui

all'art. 22, individua, in relazione alle risorse disponibili, i servizi e le prestazioni da rendere per il periodo considerato.

4. La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'A.R.T.A. per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.

5. La Giunta regionale sentiti gli enti e gli organismi competenti, individua le strutture incompatibili con quelle dell'A.R.T.A.. Alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale se dichiarati incompatibili.

6. L'A.R.T.A. può stipulare convenzioni o accordi con la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti Parco, le Comunità montane ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL per le prestazioni di servizi ed attività aggiuntivi, a condizione che sia garantito quanto già previsto dai commi 2, 3 e 4.

7. L'A.R.T.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 19, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non sia in contrasto con i compiti suddetti nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale.».

Art. 14.

Integrazione all'art. 22 della legge regionale 64/1998

1. All'art. 22, comma 2, della legge Regionale 64/1998 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" dopo le parole "da altri Assessori regionali individuati di volta in volta a seconda della materia trattata", sono aggiunte le parole "dal Presidente della Commissione competente deputata alla Vigilanza e Controllo ai sensi dell'art. 8".

Art. 15.


Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale 64/98

1. L'art. 28 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Trattamento giuridico ed economico). - 1. Al personale dell'A.R.T.A. si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 496 del 1993 così come convertito dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di impianti nelle sedi di attività il personale richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.T.A.. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'A.R.T.A. con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente per territorio.

3. Il personale dell'A.R.T.A. non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento dell'A.R.T.A., il quale prevede idonee forme di pubblicità; di tali incarichi deve essere data comunicazione alla Giunta regionale. Il regolamento disciplina i divieti all'esercizio dell'attività libero professionale anche intramoenia.».



Art. 16.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 64/98

1. All'art. 29, comma 1, della legge Regionale 64/98 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"h-bis) La Giunta regionale può autorizzare l'ARTA ad accendere mutui per il finanziamento di spese di investimento relative all'acquisto, ristrutturazione e manutenzione degli immobili al solo fine di garantire il buon funzionamento dell'Agenzia. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi non può superare il 30% delle entrate proprie dell'Arta quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato".

Art. 17.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 64/98

1. All'art. 30 della legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" le parole "dipartimento sub-provinciale" sono sostituite dalle parole "distretto sub-provinciale".

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano il funzionamento dell'A.R.T.A. vanno adeguate all'entità contenute nella presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 19.

Modifica alla legge regionale n. 33/2005

1. È abrogato il comma 29 dell'art. 1 della legge regionale n. 33 del 9.11.2005 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) - 3° Provvedimento di variazione".

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 luglio 2010

CHIODI

10R1507

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2010, n. 28.

Rendiconto generale per l'esercizio 2007. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. Nota illustrativa preliminare al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 Straordinario del 30 luglio 2010)

(Omissis).

10R1550

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2010, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 «Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58

1. L'art. 1 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali favorendo ed assumendo idonee iniziative.

2. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall'Unione Europea.»



Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58

1. L'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Qualifiche e requisiti*). — 1. Restano ferme la qualificazione delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Su domanda del soggetto organizzatore redatta sotto forma di autocertificazione e firmata dal legale rappresentante, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale o nazionale o regionale in relazione:

- a) alle strutture e ai servizi dell'area fieristica;
- b) al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;
- c) al programma della manifestazione;
- d) agli scopi dell'iniziativa, anche in relazione al settore interessato;
- e) alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La domanda è presentata al Servizio sviluppo del commercio della Direzione sviluppo economico della Giunta regionale. Per le manifestazioni di carattere locale non è necessaria la presentazione della domanda di cui al presente comma.

3. È riconosciuta la qualifica di «internazionale» alle manifestazioni fieristiche di qualifica «nazionale» qualora, nelle due ultime edizioni, si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) almeno il 15% del numero totale di espositori esteri è provenuto da almeno dieci paesi esteri, o alternativamente, da almeno 5 paesi extra Unione Europea;
- b) il numero di visitatori esteri è stato pari ad almeno l'8% del numero dei visitatori complessivi;
- c) il numero di visitatori esteri provenienti da paesi extra Unione Europea pari ad almeno il 4% del numero dei visitatori complessivi.

È riconosciuta la qualifica di «nazionale» alla manifestazione fieristica di qualifica regionale qualora, nelle due ultime edizioni, almeno la metà del numero complessivo degli espositori sia provenuto da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, ovvero qualora il numero di espositori esteri sia stato non inferiore al 10% del totale degli espositori oppure il numero di visitatori esteri sia stato non inferiore al 5% del totale dei visitatori. La qualifica di «nazionale» o «internazionale» può essere riconosciuta fin dalla prima edizione, qualora si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione di altra manifestazione nazionale o internazionale. La qualifica «internazionale» o «nazionale» è revocata d'ufficio quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per la relativa categoria. È riconosciuta la qualifica di regionale alla manifestazione fieristica alla quale partecipino espositori provenienti da più province della regione o che sia rappresentativa della produzione di uno o più settori merceologici e che sia suscettibile di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell'ambito della regione.

4. Al fine di ottenere la qualifica di «internazionale» la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell'area fieristica;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti;
- d) sale convegni;
- e) prenotazioni viaggi e alberghi;
- f) servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) ordine pubblico;
- l) spedizioniere;

- m) centro affari;
- n) servizio informazioni;
- o) sistemi informatizzati.

Al fine di ottenere la qualifica di «nazionale» la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell'area fieristica;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti;
- d) sale convegni;
- e) prenotazioni viaggi e alberghi;
- f) servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) ordine pubblico;
- l) servizio informazioni.

5. L'attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale e regionale è effettuata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58

1. L'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Comunicazione*). — 1. Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale o nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 a firma del rappresentante legale dell'ente richiedente, contiene:

- a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell'impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione;
- b) la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta;
- c) l'indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell'art. 3;
- d) l'indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione;
- e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 relativi alla qualifica posseduta e la compatibilità dell'oggetto sociale con l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;
- f) il programma della manifestazione.

3. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l'Ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa.

4. Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all'Ente competente.

5. In caso di mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 relativi alla qualifica posseduta, la manifestazione è inserita nel Calendario con la qualifica immediatamente inferiore.»



Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58

1. L'art. 5 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Calendari fieristici*). — 1. Ai fini della iscrizione delle manifestazioni fieristiche nel calendario fieristico nazionale e regionale, le relative comunicazioni devono essere presentate alla Regione – Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio – entro il 31 gennaio dell'anno antecedente a quello di svolgimento delle iniziative.

2. Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 dicembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto emana il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell'anno successivo. Di tale Calendario viene data pubblicazione sul BURA.

3. Il Calendario di cui al comma 1, approvato dalla Giunta regionale, indica per ogni singola manifestazione:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) la denominazione della manifestazione;
- c) la tipologia della manifestazione;
- d) la qualifica della manifestazione;
- e) il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione;
- f) i settori merceologici interessati.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1. L'art. 9 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Sanzioni e vigilanza*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell'art. 4 una sanzione da un minimo di 10 € ad un massimo di 100 € per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

b) in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell'art. 4, ovvero senza aver dato riscontro alle richieste dagli enti competenti previste dal comma 3 del medesimo art. 4, una sanzione da un minimo di € 8 ad un massimo di € 80 per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

c) in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione amministrativa compresa tra il 10 ed il 30% del fatturato della manifestazione.

2. Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte a metà.

3. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori sono delegate ai Comuni per qualsiasi manifestazione comunque qualificata.»

Art. 6.

Integrazioni all'art. 10 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «organizza direttamente» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge regionale 87/87 «Costituzione della FIRA SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese» tramite la FIRA».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «svolge direttamente» sono inserite le seguenti «ovvero tramite soggetti inte-

ramente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge regionale 87/87, tramite la FIRA.».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni:

a) commi 1, 2, 3, 4, 6 dell'art. 6 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) art. 9 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 luglio 2010

CHIODI

10R1508

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2010, n. 30.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante «Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici»).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 50 del 30 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8

1. Il comma 4 dell'art. 4 (Modifiche all'art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9) della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante «Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici») è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 luglio 2010

CHIUDI

10R1509

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2010, n. 31.

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 50 del 30 luglio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'art. 74, lettera *g*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 74, lettera *h*), del decreto legislativo n. 152/2006;

c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lettera *i*), del decreto legislativo n. 152/2006;

d) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'art. 74, lettera *n*), del decreto legislativo n. 152/2006;

e) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 74, lettera *dd*), del decreto legislativo n. 152/2006;

f) insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148, comma 5, del decreto legislativo

n. 152/2006, nei limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche), l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.

Capo II

ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Art. 2.

Categorie di acque assimilabili alle domestiche

1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'art. 101, comma 7, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), del decreto legislativo n. 152/2006 anche le acque di cui alla lettera *e*) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.

2. Per quanto concerne il punto *d*) della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.

Art. 3.

Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria

1. Nel Regolamento emanato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell'art. 124, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 vengono definite le procedure per l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 ed i principi generali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.

2. I titolari di scarichi in pubblica fognatura di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano al Gestore del Servizio Idrico Integrato istanza di assimilazione corredata di documentazione che riporti:

a) tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;

b) certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;

c) portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.

3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, verificata l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati.

4. Lo stesso Gestore può dare prescrizioni sulle modalità di scarico al fine di evitare sovraccarico all'impianto di depurazione.

Art. 4.

Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali


1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

2. I titolari di scarichi sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano alla Provincia, a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, idonea documentazione che riporti:

a) la tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;

b) il certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;

c) la portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.



3. La Provincia, verificata l'assimilabilità, rilascia l'autorizzazione allo scarico. La stessa può dettare prescrizioni sulle modalità di scarico.

4. Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 che recapitano sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono soggetti ai limiti ed indirizzi tecnici riportati negli articoli 5, 6 e 7.

Capo III

LIMITI E INDIRIZZI TECNICI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON UN NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.) INFERIORE A DUEMILA E PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

Art. 5.

Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche.

1. Tenuto conto dei casi previsti dall'art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.

2. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.

3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

4. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l'autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 (Modalità d'informazione sullo stato di qualità delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 10.

5. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nelle colonne della Tabella B in Allegato alla presente legge relativa a «Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a cinquanta abitanti equivalenti (a.e.)» e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l'Autorità competente, previa verifica, può autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.

6. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo devono conformarsi alle previsioni della Tabella B dell'Allegato alla presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 6.

Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche

1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C.

2. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5

alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato.

3. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna «scarico in rete fognaria» dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorità competente.

4. I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002 e fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 10.

5. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, nella valutazione della richiesta di cui al comma 4, ha facoltà di non modificare il provvedimento di autorizzazione nel caso in cui accerti che lo scarico è in grado di assicurare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo se più restrittivi rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge.

6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, presentano alla Provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto dei limiti previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione imponendo il rispetto allo scarico della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a duemila a.e. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

9. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal decreto legislativo n. 152/2006.

10. Gli Enti d'Ambito, provvedono a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli impianti di acque reflue urbane a servizio degli agglomerati inferiori a duemila a.e. e i dati relativi agli stessi.


Art. 7.

Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni

1. Per gli scarichi di abitazioni civili, per i quali l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 1.8 della legge regionale n. 60/2001, restano valide le disposizioni previgenti.

2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila a.e. sono quelli indicati nella presente legge.

3. I numeri 1.6 e 2.1 del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/2001, sono abrogati.



4. Il comma 4, dell'art. 5 della legge regionale n. 60/2001 è abrogato. Si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.»

6. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i Comuni nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il regolamento è sottoposto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 all'approvazione preventiva dell'Autorità Territoriale Ottimale.»

7. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:

«5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 (Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese).»

8. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale, n. 60/2001 le parole «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.»

9. Per tutte le disposizioni non espressamente abrogate nella presente legge resta in vigore quanto previsto dalla legge regionale n. 60/2001. È confermata la delega alle Province in materia di sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo. A tal fine il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, recante «Integrazione alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)» è sostituito dal seguente:

«1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo.»

10. Le Autorità Territoriali Ottimali (ATO) completano ed integrano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la preliminare ricognizione degli agglomerati già effettuata per le finalità di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002.

La ricognizione, svolta conformemente alle indicazioni e alle linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai fini dell'applicazione della Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE (Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane), previa approvazione della Regione, sentita la Provincia territorialmente competente, è utilizzata per l'adeguamento dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 5, comma 4 e all'art. 6 comma 4.

11. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra cinquanta e duemila a.e. è sempre auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.

Capo IV

SCARICHI DI RETI FOGNARIE A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE

Art. 8.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) forte fluttuazione stagionale: variazione stagionale degli abitanti equivalenti serviti dall'impianto di depurazione che provochi una variazione di carico idraulico superiore al trenta per cento rispetto al carico stagionale minimo dell'impianto stesso;

b) variazione stagionale: una variazione valutata su un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, durante il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite per almeno quarantacinque giorni, anche se non continuativamente.

Art. 9.

Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali

1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della Tabella A della delibera di Giunta regionale n. 103/2004, all'impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza.

2. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto si inquadra in diverse classi previste nell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al carico più elevato.

3. Almeno il venticinque per cento dei controlli esterni, previsti in funzione della classe di appartenenza, deve essere effettuato durante il periodo di massimo carico dell'impianto.

4. Nel computo del carico in ingresso all'impianto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva n.91/271/CEE, vanno escluse le situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

5. L'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) effettua controlli a campione sugli impianti che servono aree che si suppongono a forte fluttuazione stagionale al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.

6. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale, secondo le definizioni di cui all'art. 8, devono essere muniti di misuratori di portata.

Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 10.

Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti

1. Si rimanda al Capo VI per gli aspetti relativi all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale.


Art. 11.

Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di depurazione, contenente:

a) le caratteristiche tecniche dell'impianto;

b) le modalità di gestione dell'impianto nelle diverse situazioni di funzionamento;



c) la documentazione delle analisi dello scarico relative all'ultimo anno nei diversi regimi di carico dell'impianto, conformemente alle prescrizioni dettate nell'art. 9;

d) l'eventuale progetto esecutivo di adeguamento qualora l'impianto non sia in grado di rispettare la presente normativa, anche solo per particolari situazioni di carico.

2. L'adeguamento è comunque realizzato entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dagli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. In caso di mancata presentazione del progetto di adeguamento, o di mancata realizzazione dello stesso, nei tempi stabiliti, viene revocata l'autorizzazione allo scarico.

Capo V

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Art. 12.

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) acque di prima pioggia: primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate;

b) fognatura separata, ai sensi dell'art. 74, lettere ee), del decreto legislativo n. 152/2006: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni:

1) una adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;

2) l'altra adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Art. 13.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteoriche da reti fognarie separate, la Regione definisce, nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento degli agglomerati, sia in presenza di sistemi fognari unitari che in presenza di sistemi fognari separati, al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 14.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 sono oggetto di disciplina regionale:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate da altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'autorizzazione.

2. Rientrano tra gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento effettuate da altre condotte separate gli scarichi di acque meteoriche, diversi dagli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio disciplinate dall'art. 17, provenienti da aree destinate ad attività commerciali, artigianali o industriali munite di condotte distinte che canalizzano, nei

rispettivi corpi ricettori, le acque meteoriche di dilavamento e le altre acque reflue derivanti da tali aree.

Art. 15.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento

1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da fognature separate e da altre condotte separate di cui all'art. 14 comma 2, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio, nel caso di scarichi in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo, al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all'Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso.

2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;

b) la delimitazione, l'area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;

c) l'ubicazione dello scarico.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo i casi di cui all'art. 94, comma 4, lettera d), decreto legislativo n. 152/2006.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, è sempre vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

5. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano stesso.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente.

Art. 16.

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento

1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte separate di cui all'art. 14 comma 2, la comunicazione di cui all'art. 15 comma 1 può essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle altre acque reflue a condizione che la stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all'art. 15, comma 2.


2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa la comunicazione di cui all'art. 15 comma 1 è presentata entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 17.

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione.

1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:

a) svolgimento all'aperto di fasi di attività o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi, operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;



2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06:

- a) industria petrolifera;
- b) industrie chimiche;
- c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- d) stazioni di distribuzione di carburante;
- e) autofficine;
- f) autocarrozzerie;
- g) autolavaggi;
- h) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- i) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
- j) depositi di rottami;
- k) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;

l) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite ad attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 18.

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni.

1. Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'art. 17 commi 1 e 2, interessate da operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese impermeabili. Devono inoltre essere realizzati:

- a) un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
- b) un idoneo sistema trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.

2. Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 1 e dall'autorizzazione di cui all'art. 19 comma 1, tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano inferiori a 1.000 metri quadrati (escluse aree a verde).

3. In materia di scarichi di sostanze pericolose si rimanda a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 19.

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento.

1. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, secondo i criteri di cui all'art. 17, presentano alla Provincia competente per territorio, in caso di scarico in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo; al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all'Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso, la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, corredata dalle seguenti informazioni:

- a) tipologia, dimensioni e localizzazione delle aree esterne;
- b) attività svolte in ognuna delle suddette aree di pertinenza, con l'indicazione delle potenziali fonti di inquinamento derivanti dalle attività stesse;
- c) valutazione qualitativa e quantitativa dello scarico;
- d) progetto di massima del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.

2. I titolari di attività commerciali ed industriali esistenti presentano tale domanda di autorizzazione entro dieci mesi dall'approvazione della presente legge; entro diciotto mesi vanno realizzate tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

3. I titolari di attività soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 presentano, contestualmente alla stessa, la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia o di dilavamento. La Regione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ne invia comunicazione alla Provincia competente per territorio.

4. Resta ferma l'applicazione, in termini di obblighi e scadenze, della normativa nazionale di attuazione della direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 59/2005.

Capo VI

DISCIPLINA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Art. 20.

Campo di applicazione e fasi autorizzative

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o le modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti sono soggetti ad approvazione da parte della Regione.

2. Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle che comportano:

- a) una variazione della capacità di progetto dell'impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per cento della capacità di progetto originale;
- b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione o di disinfezione.

3. Le opere di adeguamento degli impianti di depurazione che determinano un miglioramento della qualità degli effluenti scaricati, salvo quelle che prevedano le variazioni indicate nel comma 2, non sono soggette a preventiva approvazione.


4. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o modifiche sostanziali degli esistenti presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all'art. 21.

5. Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è allegata copia della comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

6. La Regione, ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della richiesta e della documentazione all'ARTA.

7. L'ARTA valuta, entro sessanta giorni dalla ricezione:

- a) il progetto preliminare;
- b) le modalità di gestione dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri;
- c) l'affidabilità tecnica dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme vigenti. Per tale finalità, nell'ambito della valutazione, è coinvolto anche un rappresentante della Provincia competente per territorio;
- d) tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- e) richiede eventuali integrazioni della documentazione oppure dà prescrizioni per l'adeguamento del progetto agli obiettivi generali di tutela ambientale.



8. A conclusione della valutazione e sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere sull'approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l'atto finale.

9. La Regione approva la realizzazione dell'impianto oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA, respinge il progetto.

10. Dopo l'approvazione del progetto e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.

Art. 21.

Documentazione

1. I progetti dei nuovi impianti o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti, presentati per l'approvazione, includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:

a) Area servita: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:

1. Insedimenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;

2. Insedimenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell'acqua da trattare;

b) Scarichi: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.

2. Il progetto generale dell'impianto di depurazione è accompagnato da:

a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;

b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribuzione;

c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da:

1. aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;
2. forti fluttuazioni stagionali;
3. situazioni di rischio sanitario.

3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a diecimila e gli impianti di cui all'art. 9 sono dotati di misuratore di portata.

Resta salva la potestà dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.

4. Con delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.

5. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.

Art. 22.

Trasparenza e informazione pubblica

1. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), l'ARTA e le Province pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati di controlli suddivisi per singolo impianto;

2. Le Province ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui alla presente legge ed al decreto legislativo n. 152/2006.

Capo VII

ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE AD USO POTABILE

Art. 23.

Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile

1. Ai sensi dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, sono acque a specifica destinazione funzionale:

- a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- b) le acque destinate alla balneazione;
- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza, del decreto legislativo n. 152/2006.

3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) e di quelle individuate ai sensi dell'art. 94, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo). Sono parimenti classificate le acque superficiali proposte dalle Autorità Territoriali Ottimali (ATO) per l'utilizzazione a scopo potabile nelle more dell'espletamento delle funzioni regionali di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994).


4. Per le finalità di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge le ATO provvedono ad inoltrare alla Direzione Sanità specifica richiesta di classificazione delle acque di cui al comma 3, ricadenti nel territorio di propria competenza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione.

5. La Direzione Sanità procede, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, alla classificazione delle acque per le quali disponga di una serie continuativa di almeno un anno di analisi, con frequenza e tipologia di parametri monitorati tali da soddisfare le previsioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006. Entro lo stesso termine la Direzione Sanità dispone l'attivazione del monitoraggio sulle acque di cui al comma 3 per le quali non abbia disponibilità della serie di dati analitici utili alla classificazione.

6. Restano a carico dell'ATO territorialmente competente le spese di classificazione analitica nonché quelle di caratterizzazione ove richiesta ai sensi del successivo comma 7.

7. La Direzione Sanità, ai fini della classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano, acquisita dall'ATO territorialmente competente la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione:

a) dispone l'effettuazione, da parte dell'ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti in merito alla fissazione dei punti e alle modalità di campionamento, delle ana-



lisi previste dall'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per almeno dodici mesi consecutivi;

b) recepisce il parere finale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti sull'esito delle analisi;

c) procede alla classificazione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.

8. Al fine della fissazione dei punti di campionamento, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti e l'ARTA si avvalgono dei dati disponibili presso gli stessi enti e presso la Regione Abruzzo raccolti in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e possono richiedere all'ATO territorialmente competente eventuale documentazione integrativa.

9. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, per le acque a destinazione idropotabile, la Regione al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabilisce programmi, che vengono recepiti nel Piano di Tutela delle Acque, per mantenere o adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile.

10. Le ASL comunicano i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze di campionamento e gli eventuali aggiornamenti alla Regione e al Ministero della Sanità secondo le modalità proposte dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

11. La Direzione Sanità della Regione Abruzzo e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'ATO, danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicato stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti.

Durante il periodo di classificazione i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della Direzione Sanità, dell'ATO competente, della ASL e dell'ARTA entro una settimana dalla loro acquisizione.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa all'esercizio 2010.

Art. 25.

Norme transitorie

1. Le comunicazioni, le richieste di autorizzazioni nonché gli atti, emanati dal novembre 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alle previsioni della stessa, si intendono validi ed efficaci.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Dato a L'Aquila, addì 29 luglio 2010


CHIODI

10R1510

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 4 2 3 *

€ 5,00

